SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 114



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

MINISTERO DELL'INTERNO

231º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

05A04679

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Bortigali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Bortigali (Nuoro) ed il sindaco nella persona del dottor Mario Uda;

Considerato che, in data 18 aprile 2005 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bortigali (Nuoro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bortigali (Nuoro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Mario Uda.

Il citato amministratore, in data 18 aprile 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bortigali (Nuoro).

Roma, 28 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04832

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Bonnanaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Bonnanaro (Sassari) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Maria Soro;

Considerato che, in data 15 marzo 2005 il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bonnanaro (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Italo Mancaleoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bonnanaro (Sassari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Maria Soro.

Il citato amministratore, in data 15 marzo 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2357/2005/Area II del 5 aprile 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bonnanaro (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Italo Mancaleoni.

Roma, 21 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04833

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Caillaud Michel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Caillaud Michel, nato a Parigi il 28 ottobre 1957, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei suoi titoli accademici professionali francesi ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di chimico in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo di «Diplome d'Ingenieur» conseguito presso lo «Institut National des Sciences Appliques — Option: Genie Biochimique» a Tolosa il 22 febbraio 1981;

Preso atto che detto titolo configura una «formazione direttamente orientata all'esercizio della professione ai sensi dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE, come attestato dal certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione nazionale, insegnamento superiore e ricerca in data 6 dicembre 2004;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 27 gennaio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico e l'iscrizione all'albo nella Sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Caillaud Michel, nato a Parigi il 28 ottobre 1957, cittadino francese, sono riconosciuti i titoli accademici/professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei chimici Sezione A.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A04781

DECRETO 29 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bici Fitije, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove;

Vista l'istanza della sig.ra Bici Fitije, nata a Tirana (Albania) il 18 gennaio 1958, cittadina albanese diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di «Zooteknik i Larte» di cui è in possesso dal maggio 1981, come attestato dal certificato rilasciato dall'Istituto Alto agricolturale nel ramo della Zootecnica;

Considerato che ha dimostrato di avere ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2005 e del 22 febbraio 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 23 dicembre 2002 dalla Questura di Ravenna a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bici Fitije, nata a Tirana (Albania) il 18 gennaio 1958, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) estimo e matematica finanziaria; 2) economia e politica agraria; 3) Industrie alimentari dei prodotti di origine animale.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame scritto verte sulla materia individuata nel punto 1) del precedente art. 3.

d) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti su tutte e tre le materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

05A04782

DECRETO 29 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Aleo Jocelyne, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professiore di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Aleo Jocelyne, nata a Marsiglia (Francia) il 1° maggio 1977, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che è in possesso del titolo belga di assistante sociale rilasciato dal Dipartimento lavoro sociale e comunicazione - Istituto superiore di formazione sociale e della comunicazione, a Schaerbeek (Belgio) il 25 giugno 2001;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 27 gennaio 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE, di «Formazione direttamente orientata all'esercizio della professione» di assistente sociale;

Decreta:

Alla sig.ra Aleo Jocelyne, nata a Marsiglia (Francia) il 1° maggio 1977, cittadina francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

05A04772

DECRETO 29 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Telfser Roland, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di perito industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Telfser Roland, nato a Silandro (Italia) il 16 maggio 1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati, e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo di studio e professionale «Dipl. Betriebsmanagerholzwirtschaft» conseguito presso la «Holztechnikum Kuchl» di Kuchl nel giugno 2004;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 14 dicembre 2004 e del 22 febbraio 2005, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in

special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Telfser Roland, nato a Silandro (Italia) il 16 maggio 1973, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati, e l'esercizio in Italia della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) costruzioni edili, stradali e idrauliche; 2) topografia e disegno; 3) disegno tecnico; 4) estimo; 5) tecnologia dei materiali e delle costruzioni.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: verterà sulle materie individuate nei punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti su tutte e cinque le materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità del professionista tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un perito industriale o perito industriale laureato, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A04773

DECRETO 3 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Errico Fausto Diego Fabiano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Errico Fausto Diego Fabiano, nato a Buenos Aires il 10 dicembre 1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogado», conseguito presso la «Universidad del Museo Social Argentino» il 15 dicembre 1998»;

Considerato che è iscritto presso il «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 14 maggio 1999;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 gennaio 2005 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Errico Fausto Diego Fabiano, nato a Buenos Aires il 10 dicembre 1973, cittadino italiano, è ricono-

sciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato; 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su: 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A04823

DECRETO 3 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Lorenzo Lizandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legilsativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Di Lorenzo Lizandra, nata a Porto Allegre (Brasile), il 10 settembre 1979, cittadina italo-brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de Psicologo» presso l'«Universidade Luterana do Brasil» il 23 agosto 2003;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Conselho Federal de Psicologia 7º Regiao» dal 1º settembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Di Lorenzo Lizandra, nata a Porto Allegre (Brasile) il 10 settembre 1979, cittadina italo-brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

05A04805

DECRETO 3 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra De Fini Hansen Patricia Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra De Fini Hansen Patricia Liliana, nata il 13 gennaio 1954 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Argentina ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 7 agosto 1986;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta altresì al «Ministerio de Salud y Ambiente» dal 10 dicembre 2004;

Ritenuto che la sig.ra De Fini Hansen Patricia Liliana, abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di piscologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Alla sig.ra De Fini Hansen Patricia Liliana, nata il 13 gennaio 1954 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

05A04806

DECRETO 3 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Lugo Arrendel Theonil de Lourdes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Lugo Arrendel Theonil de Lourdes nata a Santo Domingo il 27 dicembre 1971, cittadina italiana diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», di cui è in possesso, conseguito in Santo Domingo, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Derecho», conseguito presso la «Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra» il 26 febbraio 1994;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Colegio de Abogados Republica Dominicana» dal 22 aprile 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 gennaio 2005 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lugo Arrendel Theonil de Lourdes, nata a Santo Domingo il 27 dicembre 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.

Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A04824

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2005.

Inclusione della sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/71/CE della Commissione del 28 aprile 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2004/71/CE del 28 aprile 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, con l'iscrizione del *Pseudomonas chlororaphis* tra le sostanze attive;

Tenuto conto che la Svezia, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis,* ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione;

Considerato che la relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 30 marzo 2004;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis* soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/71/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis* nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che gli Stati membri applicano le disposizioni generali dell'art. 4 della direttiva 91/414/CEE in quanto non sono ancora stati adottati i principi uniformi di valutazione di cui all'allegato VI della citata direttiva per i microrganismi;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2004/71/CE della Commissione si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre, che in Italia non risultano registrati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis.

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis* è iscritta fino al 30 settembre 2014 nell'allegato I del decreto legislativo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, chiunque intenda richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis*, deve presentare al Ministero della salute:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure, in alternativa, l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo per ogni prodotto fitosanitario per il quale si intende richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 3.

1. Il rapporto di riesame è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 febbraio 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 135

ALLEGATO I

Nell'allegato I è aggiunta, al fondo della tabella, la seguente sostanza:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Data d'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
90	*Pseudomonas chlororaphis* Ceppo: MA 342 CIPAC N. 574	Non pertinente	La quantità del metabolita secondario 2,3-deepoxy-2,3-didehydrorhizoxin (DDR) nel prodotto fermentato al momento della formulazione non deve superare il LOQ (2 mg/l).	1° ottobre 2004	30 settembre 2014	Possono essere autorizzati soltanto gli impieghi come fungicida per la concia delle sementi in impianti chiusi. Al momento della concessione delle autorizzazioni, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello P*seudomonas chlororaphis*, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004. Nell'ambito di questa valutazione, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

05A05095

DECRETO 17 febbraio 2005.

Inclusione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/99/CE della Commissione del 1º ottobre 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2004/99/CE del 1º ottobre 2004, concernente l'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che il Regno Unito, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva thiacloprid e la Grecia, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva acetamiprid, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;

Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 29 giugno 2004 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive soddisfano, in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/99/CE della commissione, con l'inserimento delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid nell'allegato 1 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2004/99/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Considerato, che deve essere concesso un adeguato periodo per l'uti1izzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive acetamiprid e thiacloprid sono iscritte fino al 31 dicembre 2014 nell'allegato I del decreto legislativo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acetamiprid e thiacloprid presentano al Ministero della salute, entro il 30 aprile 2005 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acetamiprid e thiacloprid non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° luglio 2005.

4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari autorizzati contenente acetamiprid o thiacloprid, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 dicembre 2004, presentano al Ministero della salute, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995 che forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto, entro il 30 settembre 2005. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2006 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.

dei principi uniformi di cui l'allegato VI del citato decreto. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2006 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.

5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui comma 4 entro il 30 settembre 2005, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° ottobre 2005.

6. Per i prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid o thiacloprid in associazione con sostanze attive che alla data del 31 dicembre 2004 non risultano ancora iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/, resta salva l'applicazione dei termini più ampi sia per la presentazione dei fascicoli che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi, qualora le relative direttive, di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 30 giugno 2006 indicato al comma 4.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid e thiacloprid, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2005.

2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2007.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 31 marzo 2006.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid e thiacloprid sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze:

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 febbraio 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 134

ALLEGATO

NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE SONO AGGIUNTE, AL FONDO DELLA TABELLA, LE SEGUENTI SOSTANZE:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
92	Acetamiprid Numero CAS 160430-64-8 Numero CIPAC: non ancora attribuito	(E)-N^1-[(6-chloro-3-pyridyl)-methyl]–N^2–cyano-N^1-methylacetamidine	≥ 990 g/Kg	1° gennaio 2005	31 dicembre 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'acetamipirid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004. In tale valutazione globale gli Stati membri devono: -prestare particolare attenzione all'esposizione degli operatori; -prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
93	Thiacloprid Numero CAS: 111988-49-9 Numero CIPAC: 631	(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide	≥ 975 g/Kg	1° gennaio 2005	31 dicembre 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del thiacloprid in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004. In tale valutazione globale gli Stati membri devono: -prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio; -prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; -prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

DAV/

05A05096

DECRETO 4 maggio 2005.

Sospensione del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Funtana Abbarghente», in Romana, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto 29 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 prevede, ai fini della verifica del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, tra l'altro, un'analisi chimica e chimico fisica ed un'analisi microbiologica dell'acqua minerale;

Considerato che ai sensi del più volte citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, la valutazione di conformità della certificazione analitica prodotta è effettuata sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 16 marzo 2005, ha espresso parere non favorevole in merito alla certificazione analitica relativa all'acqua minerale naturale «Funtana Abbarghente» di Romana (Sassari) in quanto ha rilevato che:

il valore del parametro arsenico è superiore al limite;

il limite di rivelabilità del metodo utilizzato per la determinazione dei parametri antimonio e selenio non soddisfa quanto richiesto dall'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

occorrono nuove analisi microbiologiche per la determinazione della carica microbica;

Considerato che, alla luce del sopra riportato parere, l'acqua minerale «Funtana Abbarghente» di Romana (Sassari) non risponde ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, in considerazione della valutazione non favorevole effettuata dal Consiglio superiore di sanità in merito alla certificazione analitica prodotta, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Funtana Abbarghente» di Romana (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 4 maggio 2005

Il direttore generale: GRECO

05A04900

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 aprile 2005.

Scioglimento di trentaquattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SASSARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16 del 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 17 luglio 2003 di «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio» e «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio», per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Atteso che le sottoelencate cooperative, a seguito degli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché in una delle ipotesi di cui ai succitati decreti del Ministro delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le sottoelencate cooperative sono sciolte d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «La Mimosa a r.l.», con sede in Usini costituita per rogito dott. Vincenzo Lojacono in data 18 maggio 1994 - repertorio n. 86305 - registro società n. 9293 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 2160/269267;

2) società cooperativa «Mara piccola società cooperativa» a r.l., con sede in Mara costituita per rogito dott. Manlio Pitzorno in data 12 maggio 1998 - repertorio n. 27758, registro società n. 17489/98 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 2316/282259;

3) Società cooperativa «Tourist services» a r.l., con sede in Alghero costituita per rogito dott. Maria Bilardi in data 18 marzo 1987 - repertorio n. 3959 - registro società n. 6795 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1929/237377;

4) società cooperativa «Ges.Ser. piccola soc. coop.» a r.l., con sede in Alghero costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 4 marzo 1999 - repertorio n. 50749 - registro società n. 11232/99 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 2371/287202;

5) società cooperativa «A.L.I. Artigiana lavanderia industriale» a r.l., con sede in Sassari costituita per rogito dott. Manlio Pitzomo in data 25 novembre 1991 - repertorio n. 11900 - registro società n. 8321 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 2085/256634;

6) società cooperativa «Muratori Porto Torres» a r.l., con sede in Porto Torres costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 22 giugno 1982, repertorio n. 12654, registro società n. 3791, tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1553/193801;

7) società cooperativa «Agrituristica oschirese» a r.l. con sede in Oschiri costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 31 ottobre 1980 - repertorio n. 8689 - registro società n. 3322 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1478/180430;

8) società cooperativa «Coogesta a r.l.», con sede in Porto Torres costituita per rogito dott. Cosimo Carrieri in data 23 gennaio 1986 - repertorio n. 7585, registro società n. 5290, tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1750/218022;

9) società cooperativa «Tutto Servizi» a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Manlio Pitzomo in data 6 giugno 1994, repertorio n. 18551, registro società n. 9297 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 2687/306704;

10) società cooperativa «Jchnos a r.l.», con sede in Alà dei Sardi costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 21 marzo 1996, repertorio n. 44769 - registro società n. 108901/96 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 2230/275292;

11) società cooperativa «Turistcoop» a r.l., con sede in Porto Torres costituita per rogito Cosimo Carrieri in data 23 gennaio 1986 - repertorio n. 7582 - registro società n. 5248 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1745/217227;

12) società cooperativa «Agricola Castro» a r.l., con sede in Oschiri costituita per rogito dott. Mario Francesco Campus in data 4 dicembre 1986, repertorio n. 45719 - registro società n. 6132 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1821/225825.

13) società cooperativa Servizi di vigilanza Olbia Piccola società coop.va» a r.l., con sede in Loiri Porto San Paolo costituita per rogito dott. Roberto Goveani in data 10 novembre 1995 - repertorio n. 269 - registro società n. 6187 - tribunale di Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 2203/273331;

14) società cooperativa «S.A.C.C.E.S. - Soc. Anonima Coop.va Cementori edili sarda» a r.l., con sede in Monti costituita per rogito dott. Pietro Fadda in data 18 novembre 1959, repertorio n. 286 - registro società n. 224 - tribunale di Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 647/66453;

15) società cooperativa «Cooptur a r.l.», con sede in Sassari costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 11 novembre 1978 - repertorio n. 5553 - registro società n. 3006 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1368/164579;

16) società cooperativa «Ancora 2000» a r.l., con sede in Palau costituita per rogito dott. Eugenio Castelli in data 23 marzo 1980 - repertorio n. 1647 - registro società n. 1503 - tribunale di Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 1457/177011;

17) società cooperativa «Hydrogeo-Sardinya-piccola soc. coop.va» a r.l., con sede in Sassari costituita per rogito dott. Luigi Ianni in data 12 aprile 2001 - repertorio n. 2092 - registro società n. 18005/01 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 2594/298463;

18) società cooperativa «San Gabriele per abbigliamento» a r.l., con sede in Cheremule costituita per rogito dott. Salvatore Masala in data 10 giugno 1964 - repertorio n. 196746 - registro società n. 1499 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 326/89271;

19) società cooperativa «Fisiomedical Riccardo Fiorino» a r.l., con sede in Sassari costituita per rogito dott. Cosimo Carrieri in data 13 marzo 1986 - repertorio n. 7755 - registro società n. 2358 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1781/221657;

20) società cooperativa «Mediterranean Meeting» a r.l., con sede in Sassari costituita per rogito dott. Vincenzo Lojacono in data 24 ottobre 1986 - repertorio n. 41426 - registro società n. 5658 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1804/223326;

21) società cooperativa «C.A.B. Coop.va autotrasporti Bonorva» a r.l., con sede in Bonorva costituita per rogito dott. Carlo Conti in data 6 marzo 1978 - repertorio n. 1891, registro società n. 2909 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1333/157960;

22) società cooperativa «S'Almidda a r.l.», con sede in Berchidda costituita per rogito dott. Mariangela Musitelli in data 25 marzo 1986 - repertorio n. 2498 - registro società n. 3114 - tribunale di Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 1765/219794;

23) società cooperativa «Scalpellini La Maddalena» a r.l., con sede in La Maddalena costituita per rogito dott. Emilio Acciaro in data 26 maggio 1961 - repertorio n. 238 - registro società n. 249 - tribunale di Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 2763;

24) società cooperativa «Dolphin a r.l.», con sede in Loiri Porto San Paolo costituita per rogito dott. Vieri Grillo in data 23 giugno 1990 - repertorio n. 40943 - registro società n. 4674 - tribunale di Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 2026/249317;

25) società cooperativa «Pescatori liberi e raccoglitori frutti di mare» a r.l., con sede in Olbia costituita per rogito dott. Candido Campus in data 14 aprile 1958 - repertorio n. 35358 - reg. soc. 205 - tribunale di Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 137/60857;

26) società cooperativa «Edilizia Pettine d'oro» a r.l., con sede in Sassari costituita per rogito dott. Salvatore Manlio Fenu in data 27 ottobre 1981- repertorio n. 9278 - registro società n. 3817 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 2758;

27) società cooperativa «Nuova Olbia a r.l.», con sede in Olbia costituita per rogito dott. Candido Campus in data 18 gennaio 1958 - repertorio n. 33993 - registro società n. 207 - tribunale di Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 32/61121;

28) società cooperativa «Edilizia Pastura» a r.l., con sede in Arzachena costituita per rogito dott. Mario Francesco Campus in data 11 luglio 1975 - repertorio n. 9380, registro società n. 885 - tribunale Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 1200/141474;

29) Società cooperativa «Edilizia Betulla» a r.l., con sede in Olbia costituita per rogito dott. Mario Francesco Campus in data 27 luglio 1973 - repertorio n. 4353, registro società n. 699 - tribunale di Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 1079/127702;

30) società cooperativa «Ancora D'Oro» a r.l., con sede in Sassari costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 21 giugno 1985 - repertorio n. 19507, registro società n. 4926 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1706/212580;

31) società cooperativa «Salvatore Fera» a r.l., con sede in Olbia costituita per rogito dott. Candido Campus in data 21 settembre 1951 - repertorio n. 7818, registro società n. 160 - tribunale di Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 571/36050;

32) società cooperativa «Maregest a r.l.», con sede in Alghero costituita per rogito dott. Carrieri Cosimo in data 28 maggio 1992 - repertorio n. 21289, registro società n. 8540 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 2102/259988;

33) società cooperativa «Ariete a r.l.», con sede in Palau costituita per rogito dott. Eugenio Castelli in data 27 gennaio 1988 - repertorio n. 23631 - registro società n. 3801 - tribunale di Tempio Pausania - ex B.U.S.C. n. 1889/233506;

34) società cooperativa «Co.LA.S. a r.l.» con sede in Sassari costituita per rogito dott. Cosimo Carrieri in data 6 marzo 1986 - repertorio n. 7743 - registro società n. 5323 - tribunale di Sassari - ex B.U.S.C. n. 1756/219037.

Sassari, 4 aprile 2005

Il direttore provinciale: MASSIDDA

05A04461

DECRETO 21 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fiduciario 2000 - Milano - Soc. coop. a r.l.», in Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Visto l'accertamento predisposto da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa: «Fiduciario 2000 - Milano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rimini, via IV Novembre n. 15, costituita per rogito notaio dott.ssa Ciacci Barbara di Rimini, in data 14 dicembre 1988 - repertorio n. 31932, omologato dal tribunale di Rimini in data 19 gennaio 1989, depositato in cancelleria in data 15 febbraio 1989, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 10785, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) n. 14/241629.

Rimini, 21 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

05A04848

DECRETO 21 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fiduciario 2000 - Bologna - Soc. coop. a r.l.», in Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Visto l'accertamento predisposto da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizione previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa «Fiduciario 2000 - Bologna - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rimini, via IV Novembre n. 15, costituita per rogito notaio dott.ssa Ciacci Barbara di Rimini in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 31925, omologato dal tribunale di Rimini in data 19 gennaio 1989, depositato in cancelleria in data 15 febbraio 1989, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 10791, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) n. 15/241755.

Rimini, 21 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

05A04849

DECRETO 2 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marina II S.c. a r.l.», in Chioggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2004;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa sotto elencata, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Marina II S.c. a r.l.», con sede in Chioggia (Venezia), via Orti Est n. 146, costituita per rogito notaio Francesco Pastore in data 6 dicembre 1980 - repertorio n. 6651, posizione B.U.S.C. n. 2169.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia-Mestre, 2 maggio 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A04846

DECRETO 3 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.M.E. - Cooperativa artigiana montaggi edili S.c. a r.l.», in San Donà di Piave.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa sotto elencata, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «C.A.M.E. - Cooperativa artigiana montaggi edili S.c. a r.l.», con sede in San Donà di Piave (Venezia), via Passerella n. 25, costituita per rogito notaio Pietro Maria De Mezzo, in data 9 marzo 1987, repertorio n. 116661, posizione B.U.S.C. n. 2547.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia-Mestre, 3 maggio 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A04847

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Eurotir - Piccola società cooperativa a r.l.», in Amelia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza sottoscritte in data 16 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Eurotir - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Amelia (Terni) (codice fiscale 00437760556) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Antonella Proietti, nata a Spoleto il 10 novembre 1964 con studio in Spoleto via Flaminia n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04940

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa decoratori artistici - Soc. coop. a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa decoratori artistici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari (codice fiscale 05737480722) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Angela Barbone, nata a Bari il 5 gennaio 1968 ed ivi residente in via Matteotti n. 16, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04941

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «T.P.F. Service Soc. Coop a r.l.», in Polesella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 09701/2003 e successivo accertamento in data 27 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «T.P.F. Service soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Polesella. (RO) (codice fiscale 01195490295) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile

e l'avv. Giampaolo Mardegan, nato a Vedelago (Treviso) il 10 novembre 1964, ivi domiciliato in via Sant'Antonio n. 12, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04970

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Serena - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pontecagnano Faiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Salerno pervenuta in data 22 marzo 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Serena - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) (codice fiscale 00633120654) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Stefano Franzì, nato a Trento il 3 novembre 1952, con studio in Roma, via Alessandro Torlonia n. 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04971

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Agricola Agribella - Soc. Coop. a r.l.», in Sannicandro Garganico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 gennaio 2004 e successivo accertamento in data 22 settembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Agricola Agribella - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia) (codice fiscale. 03140610712) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Arturo Del Vecchio, nato a Napoli il 18 luglio 1948, con studio in Napoli, viale Gramsci, n. 12, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04972

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Victoria 95 - Soc. coop. a r.l.», in Noicattaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di accertamento ministeriale in data 26 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Victoria 95 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Noicattaro (Bari) (codice fiscale 04773890720) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Raffaele Mazzei, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 1° gennaio 1969, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Marcello II n. 16, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04973

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Futura - Soc. coop. a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Futura - Soc. coop. a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale 03787040108) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Riccardo Biggini, nato a Genova il 9 marzo 1966 ed ivi domiciliato in via Brera n. 2/25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04974

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Savena a r.l.», in La Spezia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1995 con il quale il dott. Lorenzo Devoto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Savena a r.l.», con sede in La Spezia, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Maria Teresa Fulco, nata a Reggio Calabria il 19 febbraio 1963, con studio in Pieve Ligure (Genova), via Alla Chiesa n. 23/A, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Lorenzo Devoto, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04977

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale Domiziana a r.l.», in Borgo Centore di Cellole.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2003 con il quale la dott.ssa Florinda Trapani è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale Dominiziana a r.l.», con sede in Borgo Centore di Cellole (Caserta), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 20 febbraio 1993;

Constatata la revoca del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Arturo Del Vecchio, nato a Napoli il 18 luglio 1948, con studio in Napoli, viale Gramsci n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Florinda Trapani, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04978

DECRETO 12 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Blow Glass - Piccola società cooperativa a r.l.», in Marcon, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria del 4 agosto 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Blow Glass - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Marcon (Venezia), (codice fiscale 03097160273) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Padova - via Carnia n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04975

DECRETO 12 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Zaramobili - Società cooperativa a r.l.», in Pieve di Soligo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1995 con il quale il dott. Edoardo Giacò è stato nominato commissario liquidatore della «Zaramobili Società cooperativa a r.l.», con sede in Pieve di Soligo (Treviso), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 4 ottobre 1994;

Vista la nota con cui è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Padova - via Carnia n. 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Edoardo Giacò, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04976

DECRETO 6 maggio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo «ISPESL - Istituto superiore prevenzione del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione», in Roma, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato», in materia di attrezzatura a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente il recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Vista l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 6 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2002 all'organismo «ISPESL - Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione», con sede legale in via Urbana n. 167 - Roma;

Esaminata la domanda di rinnovo presentata in data 3 maggio 2005;

Preso atto che l'Organismo «ISPESL - Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione» ha dichiarato la sussistenza dei requisiti iniziali che hanno determinato l'autorizzazione di cui al decreto del 6 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

All'organismo «ISPESL - Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione» con sede legale in via Urbana n. 167 - Roma, è rinnovata per ulteriori tre anni l'autorizzazione:

ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione secondo le procedure di valutazione per le categorie I, II, III, IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 93/2000;

a rilasciare l'approvazione europea dei materiali in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

a svolgere i compiti di cui al punto 3.13 dell'allegato I del decreto legislativo n. 93/2000 in conformità all'art.13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il direttore generale: GOTI

05A04901

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione di vini a denominazione di origine controllata «Frascati».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela doc Frascati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della Regione Lazio;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185- del 9 agosto 2004;

Viste le istanze e controdeduzioni al parere del Comitato nazionale vini sopra citato, presentate dallo studio legale Biaggi su incarico e nell'interesse della Scarl. Gotto d'Oro, delle Cantine Co.Provi, della cantina produttori di Frascati - San Matteo, della cantina sociale di Monteporzio Catone, delle Fontana di Papa Vini d'Italia cantina sociale Colli Albani;

Vista la nota del Consorzio di tutela doc Frascati con la quale è stato rappresentato, che per mero errore materiale, all'art. 2 della proposta di disciplinare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004, nella composizione della base ampelografica il vitigno «Malvasia del Lazio» (puntinata) è da prevedersi una percentuale di 10 - 40 % anziché 20 - 40% così come ratificato dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine dei Vini nella riunione del 15 luglio 2004;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella seduta del 14 aprile 2005, ha ritenuto di dover accogliere le delibere del Consorzio tutela doc «Frascati» e delle cantine: Scarl. Gotto d'Oro, Cantine Co.Provi, Cantina Produttori di Frascati - San Matteo, Cantina sociale di Monteporzio Catone, Fontana di Papa Vini d'Italia Cantina Sociale Colli Albani con le quali viene rappresentato che l'art. 8 dell'emanando nuovo disciplinare di produzione dei vini a d.o.c. «Frascati» sia integrato da un comma che preveda, per le aziende imbottigliatrici, un periodo di adeguamento, pari ad anni quattro, per poter adeguare i propri impianti di imbottigliamento, al fine di utilizzare il previsto tappo di sughero o altro materiale inerte ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale nella chiusura dei contenitori di vetro di capacità nominale fino a 1500 cc;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Frascati», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Frascati» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Frascati» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli Organi tecnici delle regioni competenti, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui le Regioni stesse non abbiano potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Frascati» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Frascati», anche nelle tipologie «Superiore» e «Spumante», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Frascati» può essere accompagnata dalla menzione tradizionale «Cannellino» purché risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», anche nelle tipologie «spumante» e «superiore», deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: di Malvasia bianca di Candia 50%, Trebbiano Toscano 10-20%, Malvasia del Lazio (puntinata) 10-40 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve della varietà di vitigni Greco, Trebbiano giallo, Bellone e Bombino bianco, fino ad un massimo del 30%; in tale ambito le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15%.

Sono esclusi altri vitigni aromatici.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

È consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica possa essere adeguata parzialmente purché tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella stabilita dal presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 1 del presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato agricoltura della Regione Lazio.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve del vino Frascati comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933. Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Tale zona è così delimitata: sulla via Casilina, appena superato il Km. 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.

Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimità del Km. 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al Km. 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km. 2 sulla via Anagnina.

Dal Km. 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il Km. 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il Km. 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione.

Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del Km. 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve del vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio, di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti permeabili, asciutti, ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

Per i nuovi impianti, il numero minimo di ceppi è fissato in 3.000 per ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola.

La produzione di uva ammessa per il vino «Frascati» e «Frascati» spumante non deve essere superiore a t 14 e a t 13 per le tipologie «superiore», e «cannellino» per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non dovrà essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il «Consorzio tutela doc Frascati» di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monteporzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461 (M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove è iniziata la delimitazione.

Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione d'origine controllata «Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Tuttavia, tenuto conto delle particolari condizioni di tradizionalità, tali operazioni sono consentite - previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e previa istruttoria da parte della Regione Lazio - in cantine ubicate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione della denominazione d'origine controllata «Castelli Romani», a condizione che dimostrino di aver effettuato le suddette operazioni da almeno cinque anni continuativamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Detta zona comprende: in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma ed, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia.

La delimitazione della zona stessa viene di seguito descritta: partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il percorso di quest'ultimo sino all'incrocio con la via Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km 28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto d'incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confine provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in comune di Aprilia. La linea di demarcazione segue tale confine verso sud sino ad incrociare il Fosso Leschione che percorre verso sud fino alla confluenza con il Fosso di Carano risalendo verso est sino al confine della provincia di Roma e Latina.

Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino a raggiungere il fosso della Crocetta, segue verso sud lungo la strada provinciale che costeggia il sopraccitato fosso e lungo la stessa scavalca la s.s. 148, circoscrive il perimetro dell'impianto enologico Co.Pro.Vi. e a ritroso rifacendo lo stesso percorso si ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale. Continua verso est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in località Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e prosegue lungo la stessa direzione sud est fino all'incrocio con il fosso di Cisterna.

Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino all'incrocio con la strada Cisterna-Cori, segue tale strada in direzione nord-est sino all'incrocio con il confine comunale di Cori in località Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del territorio del comune di Cori, dapprima in direzione sud, poi sud-est, quindi verso nord e nord-ovest raggiunge il confine provinciale in prossimità della

strada Giulianello-Artena. Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il confine tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla località Colle di Fuori.

Prosegue quindi, verso nord sulla strada valle dei Gocchi, dalla quale prosegue, lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo, dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi in località Corzanello, in direzione sud sino alla località Casella. Di tale località lascia il confine del comune di Zagarolo per discendere verso sud-ovest sulla via dell'Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina in direzione Roma sino ad incrociare il G.R.A.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5% vol.

Tuttavia, solo in annate eccezionalmente sfavorevoli, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere tecnico dell'Assessorato all'agricoltura della Regione Lazio, tale titolo alcolometrico volumico naturale minimo potrà essere ridotto al 10%.

Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino «Frascati» superiore e «Frascati Cannellino» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11.0% vol e devono essere oggetto di denuncia separata.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio della provincia di Roma.

Le uve destinate alla produzione del tipo «Spumante» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10.0 % vol e devono essere oggetto di denuncia separata.

Tali uve non potranno essere in alcun caso destinate alla produzione delle altre tipologie della denominazione di origine controllata «Frascati».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;

sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, secco, amabile o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15.0 g/l.

Il vino «Frascati Superiore», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;

sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Il vino «Frascati Cannellino» dovrà essere ottenuto da uve raccolte tardivamente e all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino intenso con riflessi dorati;

odore: caratteristico che ricorda la frutta matura;

sapore: tipico, sapido, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Il vino «Frascati Spumante» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino chiaro, limpido;

odore: fine, caratteristico;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», vengono utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo può presentare lieve sentore (o percezione) di legno.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Frascati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», riserva e simili.

Le qualificazioni «secco», «amabile», e «abboccato», sono obbligatorie per le tipologie tranquille.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Frascati» può figurare l'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è tuttavia obbligatoria per la tipologia «Superiore».

Art. 8.

I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Frascati» per la commercializzazione, debbono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc, chiuse con tappo di sughero e materiale inerte ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

È ammesso l'uso del tappo a vite esclusivamente per i recipienti di vetro di capacità compresa tra 187 cc e 250 cc.

Non è consentito l'imbottigliamento in recipienti di capacità superiore a 1500 cc.

È consentito l'uso del fiasco di paglia o similpaglia con capacità fino a 1500 cc, chiuso con tappo di sughero.

In deroga a quanto sopra è consentito, per un periodo di quattro anni, a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare, di condizionare il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», con esclusione delle tipologie «Frascati Superiore», «Frascati Cannellino» e «Frascati» spumante, in recipienti di capacità compresa tra l 1,000 e l 2,000 chiusi con tappo a vite.

Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

05A04462

DECRETO 3 maggio 2005.

Iscrizione di talune varietà di specie di soia al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 12 aprile 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia

Codice SIAN	Varietà	Gruppo	Responsabile conservazione in purezza
009257	PR91M10	0	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA e Pioneer Hi-Bred Italia S.r.l. - Malagnino (Cremona)
008786	Altapro	0	Northland Seed and Grain - USA
009284	Fasto CS	1+	Caussade Semences - F
009285	Banjo CS	1+	Caussade Semences - F
009288	Borneo	2	Venturoli sementi S.n.c. - Pianoro (Bologna)
009289	Indian	1+	Venturoli sementi S.n.c - Pianoro (Bologna)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A04899

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Pareiner Michaela, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Austria), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai titoli di formazione «Magistra der Philosophie» e «Zeugnis über die Zurüclekung des Unterrichtspratkikums»;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (articolo 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su matene sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie», rilasciato il 9 novembre 2001 dall'Università «Leopold-Franzens» di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» (attestato di prestazione di pratica d'insegnamento), rilasciato in data 4 luglio 2003 dalla Bundeshandelsakademie, Bundeshandelsschule und Auflbaulehrgang di Telfs (Austria), posseduto dalla cittadina italiana Pareiner Michaela, nata a Brunico l'11 gennaio 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» inglese e francese;

46/A «lingue e civiltà straniere» inglese e francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04780

DECRETO 15 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Patricia María Ysabel Randazzo, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Venezuela), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Patricia María Ysabel Randazzo, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 luglio 2002, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 5 novembre 2002 (prot. n. 19463) che subordina al superamento di una prova attitudinale, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 22 marzo 2005 e relativi allegati con la quale il centro servizi amministrativi di Forlì - Cesena ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta prova;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il seguente titolo abilitante: diploma di istruzione superiore: «Profesor Especialidad: Ciencias Naturales - Mencion: Química» conferito il 24 gennaio 1997 dalla «Universidad Pedagogica Experimental Libertador» di Maracay (Venezuela), posseduto dalla cittadina italiana Randazzo Patricia María Ysabel, nata il 18 dicembre 1973 a Maracay (Aragua) - Venezuela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria italiane, nella classe di concorso 60/A «Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'articolo 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04777

DECRETO 15 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Nocilla Maria Giovanna, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Australia), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e del comma 1 dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Nocilla Maria Giovanna, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta dell'11 novembre 2003, indetta ai sensi dell'art. 49, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 e dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Diploma in Teaching (Primary)» rilasciato il 6 ottobre 1993 dalla «The University of Melbourne» Stato del Victoria-Australia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bachelor of Education (Primary)» rilasciato l'11 settembre 1993 dalla «The University of Melbourne» Stato del Victoria-Australia, posseduto dalla cittadina italiana Nocilla Maria Giovanna, nata a Acireale, il 15 giugno 1952, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia, della professione di docente nelle scuole primarie.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'articolo 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04779

DECRETO 26 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Annalydia Vera, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Uruguay), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Annalydia Vera, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 aprile 2005, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore «Professor De Educacion Media» exspecialidad «Italiano», rilasciato il 14 aprile 1988 dalla Administracion Nacional De Educacion Publica di Montevideo, posseduto dalla cittadina italiana Vera Annalydia, nata il 29 marzo 1964 a Montevideo (Uruguay), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria italiane, nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'articolo 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04778

DECRETO 26 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa María Nélida Amadio, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Argentina), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di

titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Maria Nélida Amadio, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 aprile 2005, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore «Profesora dé Lengua y Literatura Italiana para la Enseñanza Superior», rilasciato il 28 dicembre 1988 dalla Universidad Nacional De Córdoba (Argentina), posseduto dalla cittadina italiana Amadio María Nélida, nata il 28 agosto 1961 a Tinogasta (Catamarca - Argentina), ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria italiane, nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04770

DECRETO 26 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina italo/australiana prof.ssa Bertilla Louise Battagello, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Australia), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Bertilla Louise Battagello, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 aprile 2005, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Diploma of Teaching - Primary» (Diploma di insegnamento elementare) conseguito nel mese di novembre del 1979 presso lo «State College of Victoria at Coburg» (Australia);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bachelor of education» conseguito il 13 maggio 1988 presso «La Trobe University» nello Stato del Victoria (Australia), posseduto dalla cittadina italo-australiana Bertilla Louise Battagello, nata a Melbourne (Australia) il 30 giugno 1958, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole primarie italiane.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04771

DECRETO 29 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Lucrezia Zaccagnini, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Belgio), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: «Istitutrice Primaire» rilasciato il 27 giugno 2002 dalla «Haute Ecole Provinciale Mons-Borinage-Centre, posseduto da Lucrezia Zaccagnini, nata a La Louviere, il 3 ottobre 1977, di cittadinanza comunitaria (italiana); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole primarie.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04769

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Fondo sanitario nazionale 2004 - Assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (Prevenzione e cura della fibrosi cistica). (Deliberazione n. 60/2004.).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 34, comma 3, come modificate dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 3;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3, e della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362 che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando, a regime, sul Fondo sanitario nazionale l'importo di 8,5 miliardi di lire da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente ed alla documentata funzione dei centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che prevede, tra l'altro, che il finanziamento per la prevenzione e cura della fibrosi cistica rientri fra le quote vincolate da finanziarsi attraverso il Fondo sanitario nazionale;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2004), che destina complessivamente 601.690.000 euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2004;

Vista la proposta del Ministero della salute trasmessa con note n. 22083 del 19 agosto 2004 e n. 24103 del 17 settembre 2004, concernenti l'assegnazione alle Regioni interessate della somma di 4.390.000 euro per l'anno 2004 per la prevenzione e cura della fibrosi cistica;

Considerato che la ripartizione del finanziamento viene effettuata in base al numero dei pazienti ed alla popolazione residente;

Vista l'intesa espressa sulla suddetta proposta dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 luglio 2004;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2004, è assegnata alle Regioni, per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica, la somma di 4.390.000 euro per l'anno 2004;

Il predetto importo è ripartito come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 114

TABELLA

FSN 2004 - Ripartizione della quota vincolata per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (L. 362/99)

importi in euro

	DATI		FINANZIAMENTO 2004				
REGIONE	N° PAZIENTI	POPOLAZIONE RESIDENTE	QUOTA PER PAZIENTI	QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE	QUOTA PER ASSISTENZA	QUOTA PER RICERCA	TOTALE FSN 2004
PIEMONTE	238	4.318.289	148.581,00	177.851,00	230.510,00	95.922,00	326.432,00
LOMBARDIA	630	9.200.861	393.301,00	378.941,00	545.319,00	226.923,00	772.242,00
VENETO	414	4.571.562	258.456,00	188.282,00	315.463,00	131.275,00	446.738,00
LIGURIA	94	1.629.947	58.683,00	67.130,00	88.843,00	36.970,00	125.813,00
EMILIA ROMAGNA	235	4.037.193	146.708,00	166.273,00	221.012,00	91.969,00	312.981,00
TOSCANA	224	3.573.056	139.841,00	147.157,00	202.664,00	84.334,00	286.998,00
UMBRIA	37	847.408	23.099,00	34.901,00	40.957,00	17.043,00	58.000,00
MARCHE	91	1.476.385	56.810,00	60.806,00	83.055,00	34.561,00	117.616,00
LAZIO	402	5.364.398	250.964,00	220.935,00	333.231,00	138.668,00	471.899,00
ABRUZZO	81	1.286.434	50.567,00	52.982,00	73.121,00	30.428,00	103.549,00
MOLISE	17	327.705	10.613,00	13.497,00	17.025,00	7.085,00	24.110,00
CAMPANIA	296	5.816.083	184.790,00	239.538,00	299.639,00	124.689,00	424.328,00
PUGLIA	256	4.093.656	159.818,00	168.599,00	231.912,00	96.505,00	328.417,00
BASILICATA	60	606.007	37.457,00	24.959,00	44.075,00	18.341,00	62.416,00
CALABRIA	138	2.051.131	86.152,00	84.477,00	120.490,00	50.139,00	170.629,00
SICILIA	241	2.924.188	150.454,00	120.434,00	191.288,00	79.600,00	270.888,00
SARDEGNA	62	1.171.235	38.706,00	48.238,00	61.396,00	25.548,00	86.944,00
TOTALE	**3.516**	**53.295.538**	**2.195.000,00**	**2.195.000,00**	**3.100.000,00**	**1.290.000,00**	**4.390.000,00**

Per Sicilia e Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge sui parametri Pazienti e Popolazione residente.

05A04942

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Fondo sanitario nazionale 2004 - Finanziamento per borse di studio in medicina generale prima annualità triennio 2004-2006 bando D.M. 11 settembre 2003. (Deliberazione n. 61/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109, art. 5, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986, successivamente incorporata dalla direttiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993, poi modificata dalla direttiva n. 2001/19/CE del 14 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli oneri connessi ai corsi di formazione dei medici;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE sovracitata, che reca in particolare all'art. 9, modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla professione di medico;

Vista la propria delibera in data 29 settembre 2004, che destina complessivamente la somma di 601.690.000 euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2004, da ripartire successivamente con proposta del Ministro della salute;

Viste le proposte del Ministero della salute 19 agosto 2004, n. 22083 e 17 settembre 2004, n. 24103 relative al finanziamento delle borse di studio in medicina generale;

Considerato che le eccedenze di fondi dovute a variazioni del numero dei tirocinanti, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in sede di successivi riparti del Fondo sanitario;

Tenuto conto che le somme utilizzate per le spese di organizzazione non sono soggette al recupero;

Considerato che, sulla base dei dati comunicati dalle Regioni al Ministero della salute anche in ordine ai recuperi da effettuare con riferimento agli anni precedenti, risultano da assegnare 37.654.872 euro;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 17 giugno 2004;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2004, è assegnata alle Regioni la somma complessiva di 37.654.872 euro, per la formazione specifica in medicina generale, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 113

TABELLA

Ripartizione quota FSN 2004 per finanziamento corso di formazione medicina generale
1^ annualita' triennio 2004 - 2006
(importi in euro)

REGIONI	Assegnazioni senza recuperi su borse				Recuperi su borse		Assegnazioni con recuperi su borse			
	n° Tirocin. bando	per borse	per spese di organizzazione	totale	totale recuperi da effettuare (1)	finanz. borse al netto dei recuperi	per spese di organizzazione	per borse	TOTALE	residui da recuperare con successiva proposta
	a	b	c	d	e	f=b-e	g=c	h=f (se f>0)	i=g+h	l=f (se f<0)
PIEMONTE	60	755.388,00	874.384,82	1.629.772,82	267.307,73	488.080,27	874.384,82	488.080,27	1.362.465,00	0,00
					0,00				0,00	
LOMBARDIA	150	1.888.470,00	2.185.962,06	4.074.432,06	46.835,64	1.841.634,36	2.185.962,06	1.841.634,36	4.027.596,00	0,00
					0,00				0,00	
					0,00				0,00	
VENETO	80	1.007.184,00	1.165.846,43	2.173.030,43	0,00	1.007.184,00	1.165.846,43	1.007.184,00	2.173.030,00	0,00
					0,00				0,00	
LIGURIA	80	1.007.184,00	1.165.846,43	2.173.030,43	0,00	1.007.184,00	1.165.846,43	1.007.184,00	2.173.030,00	0,00
EMILIA	120	1.510.776,00	1.748.769,65	3.259.545,65	0,00	1.510.776,00	1.748.769,65	1.510.776,00	3.259.546,00	0,00
TOSCANA	130	1.636.674,00	1.894.500,45	3.531.174,45	0,00	1.636.674,00	1.894.500,45	1.636.674,00	3.531.174,00	0,00
UMBRIA	80	1.007.184,00	1.165.846,43	2.173.030,43	0,00	1.007.184,00	1.165.846,43	1.007.184,00	2.173.030,00	0,00
MARCHE	50	629.490,00	728.654,02	1.358.144,02	0,00	629.490,00	728.654,02	629.490,00	1.358.144,00	0,00
LAZIO	160	2.014.368,00	2.331.692,86	4.346.060,86	0,00	2.014.368,00	2.331.692,86	2.014.368,00	4.346.061,00	0,00
ABRUZZO	25	314.745,00	364.327,01	679.072,01	551.320,30	-236.575,30	364.327,01	0,00	364.327,00	-236.575,30
MOLISE	25	314.745,00	364.327,01	679.072,01	0,00	314.745,00	364.327,01	314.745,00	679.072,00	0,00
CAMPANIA	150	1.888.470,00	2.185.962,06	4.074.432,06	0,00	1.888.470,00	2.185.962,06	1.888.470,00	4.074.432,00	0,00
PUGLIA	100	1.258.980,00	1.457.308,04	2.716.288,04	0,00	1.258.980,00	1.457.308,04	1.258.980,00	2.716.288,00	0,00
BASILICATA	40	503.592,00	582.923,22	1.086.515,22	0,00	503.592,00	582.923,22	503.592,00	1.086.515,00	0,00
CALABRIA	47	591.720,60	684.934,78	1.276.655,38	0,00	591.720,60	684.934,78	591.720,60	1.276.655,00	0,00
SICILIA	86	1.082.722,80	1.253.284,91	2.336.007,71	0,00	1.082.722,80	1.253.284,91	1.082.722,80	2.336.008,00	0,00
SARDEGNA	43	541.361,40	626.642,45	1.168.003,85	450.504,87	90.856,53	626.642,45	90.856,53	717.499,00	0,00
TOTALI	1.426	17.953.054,80	20.781.212,63	38.734.267,43	1.315.968,54	16.637.086,26	20.781.212,63	16.873.661,56	37.654.872,00	-236.575,30

05A04943

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Ammodernamento s.s. 275 (Tratta Maglie-Santa Maria di Leuca). (Deliberazione n. 92/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il Primo Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del «Corridoio Plurimodale Adriatico», con la dizione «Maglie-Santa Maria di Leuca», il progetto in esame con un costo complessivo dell'opera di 113,621 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota n. 485 del 2 agosto 2004 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare dell'intervento «Ammodernamento s.s. 275 (Tratta Maglie-Santa Maria di Leuca)», proponendone l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, ai soli fini o procedurali;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che all'opera è stato attribuito il CUP F32C04000070002;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la s.s. 275 Maglie-Santa Maria di Leuca rappresenta un collegamento con il Sud-Salento inadeguato in relazione all'insufficiente larghezza (attualmente variabile intorno a 8 m), ma soprattutto in considerazione dei numerosi attraversamenti di centri abitati che producono notevoli rallentamenti all'utenza e disturbo alle aree urbane interessate;

che l'intervento proposto consiste nell'ampliamento della sede stradale e nell'adeguamento alla sezione B (strade extraurbane principali), di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 novembre 2001, tra il Km 0+00 e il Km 39+736 e presuppone anche modifiche alla geometria del tracciato, nuovi svincoli di raccordo con la viabilità locale (in totale 19) e strade di servizio (in totale Km 59,48);

che, più specificatamente, i lavori previsti e diversamente articolati per i tre tronchi in cui è suddivisibile l'arteria comportano una sezione a quattro corsie di m 3,75 ciascuna, con spartitraffico centrale di m 2,50 e banchine laterali di m 1,75;

che il progetto preliminare, corredato dallo studio di impatto ambientale, è stato trasmesso, in data 7 maggio 2003, dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre Amministrazioni ed enti competenti, nonché agli enti gestori delle interferenze;

che, nella stessa data, è stata data notizia dell'avvio del procedimento mediante avviso pubblicato su due quotidiani;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, con nota del 18 novembre 2003;

che parere favorevole, con prescrizioni, ha formulato anche il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota del 18 novembre 2003, sulla scorta delle considerazioni svolte dalle competenti Soprintendenze;

che la regione Puglia si è pronunziata positivamente, con prescrizioni, sotto il profilo della compatibilità ambientale e che la medesima, sentiti i Comuni interessati, con nota del 20 aprile 2004 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ai fini della localizzazione dell'opera;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è individuato in A.N.A.S. S.p.a.;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento ammonta a 165,527 Meuro, di cui 113,548 per lavori a base d'appalto e 51,979 per somme a disposizione, tra cui 6,1, in particolare, per «interferenze»;

che è stata sottoscritta, in data 21 novembre 2003, una convenzione tra la regione Puglia e l'ANAS S.p.a., in cui si precisa che l'opera in questione sarà realizzata interamente con il contributo finanziario della regione, senza risorse pubbliche statali aggiuntive;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato — con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare di «ammodernamento della s.s. 275 (tratta Maglie-Santa Maria di Leuca)».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 165,527 Meuro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione definitiva, prescrizioni da attuare nella fase di cantiere e «altre prescrizioni».

Le raccomandazioni sono riportate nella 2ª parte del suddetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Clausole finali.*

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «ammodernamento della s.s. 275 (tratta Maglie-Santa Maria di Leuca)», approvato con la presente delibera.

2.2 Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite in tale fase progettuale. Il soggetto aggiudicatore verificherà che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.3 Il citato Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordi-

natore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

2.5 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari
Registro n. 2 Economia e finanze foglio n. 178

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PARTE I - *Prescrizioni*

1.1 Prescrizioni da sviluppare in sede di progettazione definitiva:
Prescrizioni di ordine tecnico;
Prescrizioni di carattere ambientale;
Prescrizioni di carattere archeologico;
1.2 Prescrizioni da ottemperare nella fase di cantiere;
1.3 Altre prescrizioni.

PARTE II - *Raccomandazioni*

Parte I - *Prescrizioni*

1.1 *Prescrizioni da sviluppare in sede di progettazione definitiva*

Prescrizioni di carattere tecnico

1. Si dovrà ridurre il numero degli svincoli, risultato troppo alto (20) in relazione alla lunghezza totale dell'opera (meno di 40 km); in particolare, si dovrà intervenire nella riduzione dei 7 svincoli nel tronco tra Maglie e Scorrano, così come in quelli previsti nel territorio compreso tra Montesano, Andranno e Tricase.

2. Si dovrà svolgere un più approfondito studio dell'andamento altimetrico del tracciato in modo da ridurre il fabbisogno della consistente quantità di materiali, prevista per i rilevati (pari a quasi 4 milioni di metri cubi), che appare eccessiva se la si confronta con la situazione morfologica dei luoghi; si dovrà altresì ridurre la profondità della trincea per limitare l'interruzione della continuità del paesaggio, nella zona ad ovest di Tricase, dove è necessario un diverso modellamento delle livellette stradali con un miglior adeguamento all'assetto morfologico dei luoghi.

3. Si dovrà stralciare la strada di servizio che collega la rotatoria di Castrignano del Capo alla s.s. 173 lungo la costa, per le rilevanti interferenze ambientali in coerenza con i vincoli vigenti nell'area.

4. Si dovrà definire un dettagliato progetto di cantierizzazione, indicando per ciascuna tratta fasi e tempi di esecuzione, localizzazione, dimensione e caratteristiche di ciascun cantiere, area di deposito o luogo di lavorazioni speciali con le relative misure di mitigazione degli impatti.

5. Si dovranno applicare, per quanto riguarda la progettazione strutturale delle opere, le nuove norme sismiche (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274).

6. Si dovrà elaborare una variazione del tracciato della complanare posta tra il Km 20+700,60 e il Km 23+220,67 che passa a ridosso dell'area pSIC, scegliendo un percorso preferibilmente adiacente alla s.s. 275.

7. Si dovrà sopprimere la complanare nel tratto finale del tracciato, che ricade in agro di Gagliano del Capo costituente la bretella di collegamento tra la vecchia s.s. 275 e la litoranea s.p. 173, ricadente parzialmente nell'area individuata come area naturale protetta regionale Litoranea Otranto-Santa Maria di Leuca, per la quale tuttavia non è stata ancora definita con esattezza la perimetrazione.

8. La progettazione delle opere carte, quali sovrappassi e sottopassi, al fine di attenuare l'impatto visivo dei manufatti, dovra ricorrere all'uso di carter laterali per gli impalcati, ad a tipologie di spalle meno impattanti rispetto alle tipologie allegate al progetto preliminare.

Prescrizioni di carattere ambientale

Compensazione e mitigazione

1. Per quanto riguarda i rumori, si dovranno integrare le indagini già effettuate con la redazione di mappe isofoniche della rumorosità rilevando l'esatta individuazione dei ricettori sensibili, sia per quanto riguarda la fase di costruzione che di esercizio; si dovranno inoltre completare le indagini per un periodo più esteso di rilevazione al fine di verificare meglio le misure di contenimento degli impatti già previste.

2. Si dovrà fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, per le opere di sistemazione a verde, ripristino ambientale e rinaturazione previste, adottando le «*Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde*» del Ministero dell'ambiente, Servizio VIA, settembre 1997; è necessario inoltre riferirsi, ai fini della progettazione definitiva, al «*Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica*» della regione Lazio o ad altri manuali qualificati.

3. Si dovranno adottare adeguate misure di tutela le forme carsiche (Doline o Gravine, etc.), rilevate sulle planimetrie di progetto, soprattutto se ben conservate.

4. Si dovranno realizzare sistemazioni a verde che abbiano come scopo precipuo l'integrazione ecosistemica della flora autoctona; pertanto si dovrà privilegiare l'impianto di specie che garantisca la diversità biologica; si dovrà garantire altresì, per le aree sistemate, comprese quelle intercluse dagli svincoli, la manutenzione per almeno 5 anni dell'impianto.

5. Si dovranno prevedere rivestimenti delle pile del viadotto, almeno alla base, con paramenti costituiti da frammenti di pietra locale, per favorire l'inserimento dell'opera e la mitigazione dell'impatto, considerando che il paesaggio risulta ampiamente caratterizzato da diffusi affioramenti di rocce carbonatiche.

6. Si dovranno recepire e sviluppare le misure di mitigazione e compensazione, puntuali e di carattere generale, previste nello SIA e successive integrazioni e di quanto oggetto delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione ed i costi analitici.

7. Si dovrà predisporre un Progetto di monitoraggio ambientale, secondo le linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA.

8. Si dovrà anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura.

9. Si dovrà predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

10. Si dovranno redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento.

11. Lungo tutto il tracciato dovranno essere realizzate opportune opere di mitigazione dei rilevati, delle opere d'arte, del viadotto e delle trincee con utilizzo della vegetazione compatibile con l'habitat attraversato e, in particolare, con la vegetazione potenziale del luogo, nonché adeguati sottopassi di attraversamento faunistico per non interrompere eventuali corridoi ecologici e, in generale, la connettività ecologica del territorio.

12. Si dovranno acquisire le autorizzazioni paesaggistiche per le opere che ricadono in regime di tutela di cui al titolo II della legge n. 490/1999.

13. Per quanto attiene alle barriere antirumore, qualora fossero necessarie, dovrà essere studiata una soluzione alternativa che adoperi barriere del tipo vegetale che non contrastino con l'ambiente paesistico del basso Salento.

14. Per quanto attiene agli svincoli e ai raccordi con particolare riferimento all'opera n. 33 tipo L e ai margini del tracciato viario di progetto si dovranno piantumare alberature ed arbusti tipici del Salento al fine di integrare meglio l'opera stradale nel contesto ambientale.

15. Nelle aree di particolare criticità, tutelate con vincolo paesaggistico, dovrà essere posta particolare attenzione alla progettazione

delle opere di mitigazione in relazione agli svincoli, ai rilevati e ai muri di contenimento da realizzare con materiale calcareo locale opportunamente assemblato ed in particolare, le opere d'arte dei cavalcavia dovranno essere oggetto di accurata progettazione architettonica da sottoporre alla valutazione della competente Soprintendenza.

16. Si dovranno effettuare indagini integrative, a quelle già svolte, e sviluppare i modelli di simulazione necessari a definire le aree di ricaduta dell'inquinamento atmosferico, sia in fase di cantiere che di esercizio, in modo da individuare e caratterizzare i ricettori sensibili e nel contempo definire e localizzare le misure di attenuazione necessarie.

Geologia, idrogeologia ed acque superficiali

1. Si dovrà determinare la natura e la permeabilità dei litotipi, nonché la struttura dell'acquifero ricevente nei luoghi di smaltimento delle acque reflue, facendo ricorso ad adeguati studi idrogeologici ed indagini geognostiche; gli studi dovranno fornire i parametri fondamentali per il dimensionamento delle trincee e di ogni altro apparato di dispersione delle acque nel sottosuolo, onde evitare qualsiasi forma di ristagno in superficie e di inquinamento sotterraneo, e parimenti accertare l'interferenza con eventuali falde secondarie e con la falda profonda, della quale dovrà essere definito l'andamento spaziale anche mediante il tracciamento delle isopiezе.

2. Si dovranno realizzare in tutti i tratti in cui la strada passa in trincea, adeguati canali di guardia da ubicare in corrispondenza della linea sommatale dello scavo in modo da impedire il ruscellamento; si dovrà prevedere sulle stesse scarpate adeguate opere di sistemazione idrogeologica, facendo ricorso a interventi di ingegneria naturalistica.

Prescrizioni di carattere archeologico

1. Qualora durante i lavori di serramento, spianatura e scavo, dovessero essere rinvenuti elementi o strutture di interesse storico-artistico o archeologico, la D.L. dovrà comunicare tempestivamente alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio della Puglia e a quella archeologica, tali ritrovamenti sospendendo cautelativamente i lavori.

2. Prima della stesura del progetto definitivo, dovranno essere presi opportuni contatti con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, al fine di verificare le eventuali interferenze del tracciato e dei cantieri con i monumenti indicati nel parere della stessa Soprintendenza.

1.2 *Prescrizioni da ottemperare nella fase di cantiere*

1. Si dovrà mantenere l'emissione delle polveri entro i limiti di legge, adottando tutti i provvedimenti utili a riguardo, anche al fine di evitare processi di regressione della capacità fotosintetica della vegetazione; si dovranno altresì adottare tutte le misure necessarie per ridurre le vibrazioni e i rumori, particolarmente in prossimità di centri abitati e di ogni tipo di abitazione.

2. Si dovranno utilizzare mezzi d'opera omologati secondo le normative più recenti per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico, ed adottare idonee misure di stabilizzazione delle piste di cantiere.

3. Si dovrà garantire quanto più possibile l'efficienza della viabilità locale, sin dalla fase di cantiere, tenendo conto della diffusa antropizzazione dell'area e delle attività agricole presenti.

1.3 *Altre prescrizioni*

1. Si dovrà sentire il parere delle Soprintendenze competenti per quanto riguarda i territori che ricadono in ambito «B» del PUTT.

PARTE II - *Raccomandazioni*

Si raccomanda:

1. Di svolgere le necessarie verifiche per garantire che la progettazione definitiva si ottenga alle norme, avendo riscontrato alcune difformità di interpretazione sui valori attribuiti agli ambiti classificati dal PUTT-Puglia ed attraversati dal tracciato.

2. La corretta gestione dell'intervento attraverso una costante ed attenta manutenzione delle opere esistenti, in modo da garantire i livelli di efficienza previsti nella progettazione; si raccomanda di avviare, inoltre, le sostanze che periodicamente saranno prelevate dalle vasche di decantazione ad apposite discariche e/o depuratori. specificandone ubicazione e tipologia.

3. Di prevedere idonee misure per ridurre le «perturbazioni» e per garantire la presenza di «corridoi ecologici» nelle aree dove il percorso stradale si avvicina a piani SIC e ZPS.

4. Di progettare l'adeguata sistemazione ed il recupero paesaggistico delle aree residuali di precedenti interventi, delle aree interessate da manufatti da dimettere, delle aree interessate dal sedime dell'attuale tracciato, delle aree intercluse e dei cantieri, con l'obiettivo di dare continuità e profondità alle formazioni vegetali, collegandole in rete ecologica ed utilizzando le specie appartenenti alle serie autoctone.

5. Che il realizzatore dell'infrastruttura acquisisca, per le attività di cantiere, anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS).

6. Per quanto attiene ai tratti stradali sopraelevati, al fine di un miglior inserimento dell'intervento con l'ambito rurale in cui insiste l'opera d'arte, che siano realizzati su piloni circolari o arcate in pietra.

05A05098

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 4 maggio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Decreta:

1. Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Napoli in data 14 aprile 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione del 14 aprile u.s. dell'ufficio ACI PRA di Napoli, che ha segnalato che in pari data, per mancanza di acqua corrente, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico. La procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota protocollo n. 23/05 del 18 aprile 2005, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

a) attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

b) norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 maggio 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A04898

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per la giornata del 29 aprile 2005, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 11.30 alle 12.30 nella giornata del 29 aprile 2005 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'ACI - Ufficio del PRA di Perugia con nota protocollo n. 712 — del 3 maggio 2005 — e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia con nota del 4 maggio 2005 - Protocollo n. 2049, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 5 maggio 2005

Il direttore regionale: TIEZZI

05A04831

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 maggio 2005.

Attivazione dell'ufficio provinciale di Crotone.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo;

Visti lo statuto e il regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, contenente norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, e il relativo decreto ministeriale di attuazione del 29 aprile 1972;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 249, con il quale è stata istituita la provincia di Crotone;

Considerato che, a norma dell'art. 5, primo comma, del citato regolamento di amministrazione, gli uffici operativi di base dell'Agenzia del territorio hanno sede nei capoluoghi di provincia;

Considerato che occorre istituire un ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio nella nuova provincia di Crotone;

Decreta:

Art. 1.

È attivato, a decorrere dalla data del 1° giugno 2005, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Crotone.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata nel precedente art. 1, la competenza territoriale dell'ufficio provinciale di Crotone si esercita sui comuni indicati nell'allegata tabella 1, già ricompresi nell'ufficio provinciale di Catanzaro.

Dalla stessa data, la competenza territoriale dell'ufficio provinciale di Catanzaro si esercita sui comuni indicati nell'allegata tabella 2.

Le suddette tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

L'ufficio provinciale di Crotone, nell'ambito dei comuni di propria competenza, assume le funzioni catastali, quelle inerenti l'osservatorio del mercato immobiliare con i connessi servizi estimali e ogni altra funzione specificamente prevista in materia da norme e regolamenti, già di competenza del cessante ufficio provinciale di Catanzaro.

Relativamente ai servizi di conservazione dei registri immobiliari, è attribuita all'ufficio provinciale di Crotone la competenza ad eseguire le formalità di trascrizione ed iscrizione delle note, di cui agli articoli 2643 e seguenti del codice civile, nonché la competenza agli adempimenti conseguenti alle domande di annotazione, da eseguirsi in calce alle predette note.

A decorrere dalla data di attivazione, il predetto ufficio assume, altresì, i servizi di certificazione e consultazione dei registri immobiliari sulle note presentate presso lo stesso e assicura le attività di consultazione telematica delle note informatizzate dell'ufficio provinciale di Catanzaro.

In via transitoria, continueranno ad essere svolte dall'ufficio provinciale di Catanzaro le annotazioni da eseguirsi in calce alle note presentate antecedentemente alla data indicata nel precedente art. 1, nonché i servizi connessi al rilascio delle certificazioni ipotecarie e alle ispezioni dei titoli e delle note riferiti al predetto periodo.

Art. 4.

Con successivi provvedimenti, si procederà all'attribuzione all'ufficio provinciale di Crotone delle attività attualmente residuate nella competenza dell'ufficio provinciale di Catanzaro.

Art. 5.

Ai fini del versamento dei tributi, da effettuare mediante modello F23, si attribuisce all'Ufficio provinciale di Crotone il codice ufficio «KP5».

Art. 6.

Alla data di attivazione dell'Ufficio provinciale di Crotone si procederà al passaggio di consegne tra l'Ufficio provinciale di Catanzaro e quello di Crotone, in base al riparto di competenze stabilito negli articoli 2 e 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2005

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
IANNINI

TABELLA 1

Elenco dei comuni di competenza
dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Crotone

1. Belvedere di Spinello
2. Caccuri
3. Carfizzi
4. Casabona
5. Castelsilano
6. Cerenzia
7. Cirò
8. Cirò Marina
9. Cotronei
10. Crotone
11 Crucoli
12 Cutro
13. Isola di Capo Rizzuto
14. Melissa
15. Mesoraca
16. Pallagorio
17. Petilia Policastro
18. Roccabernarda
19. Rocca di Neto
20. San Mauro Marchesato
21. San Nicola dell'Alto
22. Santa Severina
23. Savelli
24. Scandale
25. Strongoli
26. Umbriatico
27. Verzino

TABELLA 2

Elenco dei comuni di competenza
dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Catanzaro

1. Albi
2. Amaroni
3. Amato
4. Andali
5. Argusto
6. Badolato
7. Belcastro
8. Borgia
9. Botricello
10. Caraffa di Catanzaro
11. Cardinale
12. Carlopoli
13. Catanzaro
14. Cenadi
15. Centrache
16. Cerva
17. Chiaravalle Centrale
18. Cicala
19. Conflenti
20. Cortale
21. Cropani
22. Curinga
23. Davoli
24. Decollatura
25. Falerna
26. Feroleto Antico
27. Fossato Serralta
28. Gagliato
29. Gasperina
30. Gimigliano
31. Girifalco
32. Gizzeria
33. Guardavalle
34. Isca sullo Ionio
35. Jacurso
36. Lamezia Terme
37. Magisano
38. Maida
39. Marcedusa
40. Marcellinara
41. Martirano
42. Martirano Lombardo
43. Miglierina
44. Montauro
45. Montepaone
46. Motta Santa Lucia
47. Nocera Terinese
48. Olivadi
49. Palermiti
50. Pentone
51. Petrizzi
52. Petronà
53. Pianopoli
54. Platania
55. San Floro
56. San Mango d'Aquino
57. San Pietro a Maida
58. San Pietro Apostolo
59. San Sostene
60. Santa Caterina dello Ionio
61. Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
62. San Vito sullo Ionio
63. Satriano
64. Sellia
65. Sellia Marina
66. Serrastretta
67. Sersale
68. Settingiano
69. Simeri Crichi
70. Sorbo San Basile
71. Soverato
72. Soveria Mannelli
73. Soveria Simeri
74. Squillace
75. Stalettì
76. Taverna
77. Tiriolo
78. Torre di Ruggiero
79. Vallefiorita
80. Zagarise

05A05146

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 aprile 2005.

Approvazione di proposte tariffarie, per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 74/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2005

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2005, n. 22/05 (di seguito: deliberazione n. 22/05);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);

la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05).

Considerato che:

con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri che:

a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttività costante per l'intera durata del periodo regolatorio;

la deliberazione n. 62/05 ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), e a modifica dell'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, definisca le modalità di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

la deliberazione n. 62/05 ha previsto che, sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della medesima deliberazione n. 62/05, e salvo successivo conguaglio, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04;

le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate da 48 (quarantotto) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04.

Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie;

Delibera:

1. Di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata Tabella 1;

2. Di prevedere che le proposte tariffarie di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1º ottobre 2004 e sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 62/05;

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione;

4. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Milano, 27 aprile 2005

Il Presidente: ORTIS

TABELLA 1

CodEsercente	Esercente	Comune	Provincia
33	ACAM SPA	LA SPEZIA	SP
72	LIGURIA GAS SRL	CAIRO MONTENOTTE	SV
94	MDG SRL - METANIFERA DI GAVIRATE	GAVIRATE	VA
130	THÜGA LAGHI SRL	VERBANIA	VB
140	ASM GESTIONI IMPIANTI SRL	MELEGNANO	MI
155	THÜGA OROBICA SRL	MANTOVA	MN
188	COSECON SPA	CONSELVE	PD
280	ARCALGAS PROGETTI SPA	PIACENZA	PC
283	SIME - SOCIETA' IMPIANTI METANO	MONSELICE	PD
305	COINGAS SPA	AREZZO	AR
308	HERA SPA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE	BOLOGNA	BO
313	GEA SPA	GROSSETO	GR
609	COMUNE DI JELSI	JELSI	CB
644	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	PIEVE SANTO STEFANO	AR
717	PICCINI PAOLO SPA	SANSEPOLCRO	AR
747	OLIVI SPA	PANICALE	PG
748	CALOR SYSTEMS SPA	AZZANO SAN PAOLO	BG
752	FLORENGAS SRL	CAMPI BISENZIO	FI
759	CIS GAS SRL	PORTICI	NA
787	AUTOGAS NORD SPA	VOLPIANO	TO
825	PETROLCARBO S.R.L.	LECCO	LC
827	LIQUIGAS	MILANO	MI
840	SIMEO SRL	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
852	TOSCOGAS SPA	ALTOPASCIO	LU
853	LUNIGAS I.F.	FOSDINOVO	MS
902	CNEA GESTIONI SRL	FROSINONE	FR
908	SOC.VALNERINA SERVIZI SPA	NORCIA	PG
918	ULTRAGAS CM SPA	ROMA	RM
924	ITALMECO - CONS.ITALIANO METANO E COSTRUZIONI	PARMA	PR
941	COMUNE DI BARETE	BARETE	AQ
1017	SOCIETA' GASMARSIA PERETO SRL	GIULIANOVA	TE
1018	GASMARSIA ROCCA DI BOTTE SRL	GIULIANOVA	TE
1023	SO.GE.GAS PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI SRL	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT
1035	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL	LAVIS	TN
1051	FONTENERGIA SPA	LANUSEI	NU
1095	AEG RETI DISTRIBUZIONE SRL	IVREA	TO
1097	SANGRO GAS SRL	QUADRI	CH
1127	A.M.G. SCPA	CAMPOBASSO	CB
1131	ENI SPA	BRESCIA	BS
1159	BUSSETO SERVIZI SRL	BUSSETO	PR
1164	GASMARSIA CAPPADOCIA E CASTELLAFIUME SRL	GIULIANOVA	TE
1190	CAFC SPA	UDINE	UD
1506	BRIONGAS SRL	ASCOLI PICENO	AP
1507	MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE SPA	BOLOGNA	BO
1525	INTESAGPL SRL	SIENA	SI
1532	QUATTROPETROLI SPA	MONTECATINI TERME	PT
1539	CONSORZIO SIMEGAS	CEFALU'	PA
1540	MATTEI ITALIANA GAS SRL	SASSO MARCONI	BO

05A04783

DELIBERAZIONE 27 aprile 2005.

Approvazione del Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per l'esercizio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004. (Deliberazione n. 76/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2005

Visti:

l'art. 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481/95 che riconosce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) piena autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e stabilisce che il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

il Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti, quale risulta a seguito della deliberazione del Collegio 28 dicembre 2004, n. 245/04, ed in particolare l'art. 33, Capo IV, Titolo I, che affida all'Unità Contabilità e Bilancio, nell'ambito della Direzione personale aniministrazione finanza, la compilazione del Rendiconto annuale della gestione;

Visti, inoltre:

le deliberazioni del Collegio 30 dicembre 2003, n. 166/03, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, e 22 dicembre 2004, n. 230/04 con cui sono state apportate variazioni al suddetto bilancio di previsione;

i documenti «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004» (Allegato *A*) e «Relazione tecnica al rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004»;

Acquisita agli atti la relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti in data 26 aprile 2005;

Delibera:

1. Di approvare il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato *A*);

2. Di dare mandato al direttore generale affinché il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004» venga inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Milano, 27 aprile 2005

Il Presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*



Autorità per l'energia elettrica e il gas

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2004 - 31 DICEMBRE 2004

Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2004
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC.	5.476.497,47	5.476.497,47	0,00	5.476.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			**ENTRATE CORRENTI**												
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II		**Trasferimenti**												
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	35.470.368,00	19.236.262,00	16.234.106,00	35.470.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.236.262,00	16.234.106,00
			Totale categoria II	**35.470.368,00**	**19.236.262,00**	**16.234.106,00**	**35.470.368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.236.262,00**	**16.234.106,00**
	III		**Redditi patrimoniali**												
		102	Interessi attivi	390.000,00	280.590,68	74.118,78	354.709,46	35.290,54	83.855,35	83.855,35	0,00	83.855,35	0,00	364.446,03	74.118,78
			Totale categoria III	**390.000,00**	**280.590,68**	**74.118,78**	**354.709,46**	**35.290,54**	**83.855,35**	**83.855,35**	**0,00**	**83.855,35**	**0,00**	**364.446,03**	**74.118,78**
	IV		**Entrate diverse**												
		103	Contributi e quote di iscrizione World Forum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.940,40	72.940,40	0,00	72.940,40	0,00	72.940,40	0,00
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	455.000,00	508.371,00	0,00	508.371,00	(53.371,00)	30.878,48	30.878,48	0,00	30.878,48	0,00	539.249,48	0,00
			Totale categoria IV	**455.000,00**	**508.371,00**	**0,00**	**508.371,00**	**(53.371,00)**	**103.818,88**	**103.818,88**	**0,00**	**103.818,88**	**0,00**	**612.189,88**	**0,00**
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	**36.315.368,00**	**20.025.223,68**	**16.308.224,78**	**36.333.448,46**	**(18.080,46)**	**187.674,23**	**187.674,23**	**0,00**	**187.674,23**	**0,00**	**20.212.897,91**	**16.308.224,78**
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**												
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Totale categoria V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Totale categoria VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**												
			Partite di giro e contabilità speciali												
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	25.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	(5.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2004
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	4.400.000,00	4.260.704,51	11.394,69	4.272.099,20	127.900,80	204.368,07	204.368,07	0,00	204.368,07	0,00	4.465.072,58	11.394,69
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,59	0,00	1.760,59	1.760,59	0,00	0,00	1.760,59
			Totale categoria VII	**4.425.000,00**	**4.291.204,51**	**11.394,69**	**4.302.599,20**	**122.400,80**	**206.128,66**	**204.368,07**	**1.760,59**	**206.128,66**	**0,00**	**4.495.572,58**	**13.155,28**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**4.425.000,00**	**4.291.204,51**	**11.394,69**	**4.302.599,20**	**122.400,80**	**206.128,66**	**204.368,07**	**1.760,59**	**206.128,66**	**0,00**	**4.495.572,58**	**13.155,28**
			TOTALE GENERALE	**46.216.865,47**	**29.792.925,66**	**16.319.619,47**	**46.112.545,13**	**104.320,34**	**393.802,89**	**392.042,30**	**1.760,59**	**393.802,89**	**0,00**	**24.708.470,49**	**16.321.380,06**

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2004
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
I			SPESE CORRENTI												
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**												
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.070.000,00	1.017.259,61	33.078,68	1.050.338,29	19.661,71	80.235,12	80.235,12	0,00	80.235,12	0,00	1.097.494,73	33.078,68
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	690.000,00	586.987,91	35.093,90	622.081,81	67.918,19	221.816,39	221.816,39	0,00	221.816,39	0,00	808.804,30	35.093,90
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	100.000,00	83.478,02	3.252,48	86.730,50	13.269,50	29.420,38	29.420,38	0,00	29.420,38	0,00	112.898,40	3.252,48
			Totale categoria I	**1.860.000,00**	**1.687.725,54**	**71.425,06**	**1.759.150,60**	**100.849,40**	**331.471,89**	**331.471,89**	**0,00**	**331.471,89**	**0,00**	**2.019.197,43**	**71.425,06**
	II		**Personale in attività di servizio**												
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	8.360.000,00	7.271.759,21	1.031.383,65	8.303.142,86	56.857,14	403.116,60	273.094,14	130.022,46	403.116,60	0,00	7.544.853,35	1.161.406,11
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	2.850.000,00	2.162.755,88	628.113,64	2.790.869,52	59.130,48	267.884,77	267.884,77	0,00	267.884,77	0,00	2.430.640,65	628.113,64
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	100.000,00	82.599,09	7.147,81	89.746,90	10.253,10	8.090,89	8.090,89	0,00	8.090,89	0,00	90.689,98	7.147,81
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	630.000,00	508.113,29	108.603,08	616.716,37	13.283,63	45.764,30	45.764,30	0,00	45.764,30	0,00	553.877,59	108.603,08
			Totale categoria II	**11.940.000,00**	**10.025.227,47**	**1.775.248,19**	**11.800.475,66**	**139.524,34**	**724.856,56**	**594.834,10**	**130.022,46**	**724.856,56**	**0,00**	**10.620.061,57**	**1.905.270,65**
	III		**Personale in quiescenza**												
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	800.000,00	8.041,16	753.403,15	761.444,31	38.555,69	1.498.509,93	31.624,74	1.466.885,19	1.498.509,93	0,00	39.665,90	2.220.288,34
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	700.000,00	235.077,37	264.661,08	499.738,45	200.261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.077,37	264.661,08
			Totale categoria III	**1.500.000,00**	**243.118,53**	**1.018.064,23**	**1.261.182,76**	**238.817,24**	**1.498.509,93**	**31.624,74**	**1.466.885,19**	**1.498.509,93**	**0,00**	**274.743,27**	**2.484.949,42**
	IV		**Acquisto di beni e servizi**												
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	180.000,00	6.088,37	164.545,00	170.633,37	9.366,63	238.400,56	87.245,47	151.155,09	238.400,56	(10.033,74)	93.333,84	305.666,35
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	315.000,00	130.970,98	183.696,68	314.667,66	332,34	254.809,65	172.557,67	82.251,98	254.809,65	(48.051,98)	303.528,65	217.896,68
		132	Canoni di locazione.	1.700.000,00	1.315.010,36	155.230,00	1.470.240,36	229.759,64	194.848,00	0,00	194.848,00	194.848,00	0,00	1.315.010,36	350.078,00
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	450.000,00	132.054,26	274.897,44	406.951,70	43.048,30	78.579,50	20.850,86	57.728,64	78.579,50	(7.311,05)	152.905,12	325.315,03
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	240.000,00	202.856,11	37.089,23	239.945,34	54,66	32.417,48	15.078,91	17.338,57	32.417,48	(2.975,73)	217.935,02	51.452,07
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	240.000,00	118.781,05	119.033,82	237.814,87	2.185,13	21.336,75	18.468,83	2.867,92	21.336,75	0,00	137.249,88	121.901,74
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	180.000,00	52.275,60	124.548,04	176.823,64	3.176,36	38.061,33	20.417,43	17.643,90	38.061,33	(9.777,65)	72.693,03	132.414,29
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	220.000,00	78.052,21	137.609,04	215.661,25	4.338,75	42.649,01	41.554,35	1.094,66	42.649,01	(1.094,66)	119.606,56	137.609,04

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI DEFINITIVE	GESTIONE DI COMPETENZA – SOMME IMPEGNATE – Pagate	GESTIONE DI COMPETENZA – SOMME IMPEGNATE – Rimaste da pagare	GESTIONE DI COMPETENZA – SOMME IMPEGNATE – Totale	GESTIONE DI COMPETENZA – DIFFERENZE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI – Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI – Pagati	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI – Rimasti da pagare	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI – Totali	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI – Variazioni	Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2004
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	260.000,00	180.026,97	42.177,52	222.204,49	37.795,51	48.987,75	29.217,52	19.770,23	48.987,75	(7.515,79)	209.244,49	54.431,96
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	300.000,00	299.904,89	0,00	299.904,89	95,11	13.800,26	4.023,78	9.776,48	13.800,26	(9.776,48)	303.928,67	0,00
		140	Spese casuali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141	Spese di rappresentanza.	40.000,00	21.409,40	11.277,47	32.686,87	7.313,13	5.022,66	3.706,44	1.316,22	5.022,66	(536,32)	25.115,84	12.057,37
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	180.000,00	91.409,65	53.174,00	144.583,65	35.416,35	31.259,72	30.859,71	400,01	31.259,72	(0,01)	122.269,36	53.574,00
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	200.000,00	75.936,92	91.823,65	167.760,57	32.239,43	393.901,16	166.477,30	227.423,86	393.901,16	(64.587,31)	242.414,22	254.660,20
		144	Vigilanza locali.	250.000,00	52.077,51	191.196,09	243.273,60	6.726,40	114.621,31	105.678,92	8.942,39	114.621,31	0,00	157.756,43	200.138,48
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	70.000,00	62.317,98	0,00	62.317,98	7.682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.317,98	0,00
		146	Premi di assicurazione diversi.	140.000,00	117.104,26	407,06	117.511,32	22.488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.104,26	407,06
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	7.860.000,00	2.019.172,73	5.582.167,60	7.601.340,33	258.659,67	2.866.872,16	1.360.773,94	1.506.098,22	2.866.872,16	(449.784,23)	3.379.946,67	6.638.461,59
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	150.000,00	98.891,58	50.441,75	149.333,33	666,67	11.669,49	3.445,57	8.223,92	11.669,49	0,00	102.337,15	58.665,67
		149	Spese bancarie	10.000,00	1.561,55	523,48	2.085,03	7.914,97	396,97	396,97	0,00	396,97	0,00	1.958,52	523,48
		150	Contributo per spese e organizzazione World Forum ivi inclusi oneri transitori per anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.894,01	233.334,35	559,66	233.894,01	(559,66)	233.334,35	0,00
			Totale categoria IV	**12.985.000,00**	**5.055.902,38**	**7.219.837,87**	**12.275.740,25**	**709.259,75**	**4.621.527,77**	**2.314.088,02**	**2.307.439,75**	**4.621.527,77**	**(612.004,61)**	**7.369.990,40**	**8.915.273,01**
	V		**Trasferimenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VI		**Somme non attribuibili**												
		160	Fondo di riserva	12.616.865,47	0,00	0,00	0,00	12.616.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161	Fondo compensazione entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	**12.616.865,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.616.865,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE SPESE CORRENTI	**40.901.865,47**	**17.011.973,92**	**10.084.575,35**	**27.096.549,27**	**13.805.316,20**	**7.176.366,15**	**3.272.018,75**	**3.904.347,40**	**7.176.366,15**	**(612.004,61)**	**20.283.992,67**	**13.376.918,14**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**												
	VII		**Costituzione di fondi**												
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**												
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	800.000,00	409.783,88	320.848,00	730.631,88	69.368,12	316.299,43	74.068,79	242.230,64	316.299,43	(168.971,12)	483.852,67	394.107,52
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	90.000,00	29.550,85	38.655,29	68.206,14	21.793,86	4.006,25	1.557,44	2.448,81	4.006,25	(393,37)	31.108,29	40.710,73
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità Spese per opere di ripristino e trasformazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2004
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
			Totale categoria VIII	890.000,00	439.334,73	359.503,29	798.838,02	91.161,98	320.305,68	75.626,23	244.679,45	320.305,68	(169.364,49)	514.960,96	434.818,25
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	890.000,00	439.334,73	359.503,29	798.838,02	91.161,98	320.305,68	75.626,23	244.679,45	320.305,68	(169.364,49)	514.960,96	434.818,25
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI												
	IX		Partite di giro e contabilità speciali												
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	25.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	(5.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sul compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	4.400.000,00	3.835.001,16	437.098,04	4.272.099,20	127.900,80	608.559,40	606.598,64	1.960,76	608.559,40	(1.960,76)	4.441.599,80	437.098,04
		192	Anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IX	4.425.000,00	3.865.501,16	437.098,04	4.302.599,20	122.400,80	608.559,40	606.598,64	1.960,76	608.559,40	(1.960,76)	4.472.099,80	437.098,04
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	4.425.000,00	3.865.501,16	437.098,04	4.302.599,20	122.400,80	608.559,40	606.598,64	1.960,76	608.559,40	(1.960,76)	4.472.099,80	437.098,04
			TOTALE GENERALE	46.216.865,47	21.316.809,81	10.881.176,68	32.197.986,49	14.018.878,98	8.105.231,23	3.954.243,62	4.150.987,61	8.105.231,23	(783.329,86)	25.271.053,43	14.248.834,43

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 - Quadro riassuntivo

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2004
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC.	5.476.497,47	5.476.497,47	0,00	5.476.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIASSUNTO DELLE ENTRATE												
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	35.470.368,00	19.236.262,00	16.234.106,00	35.470.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.236.262,00	16.234.106,00
Categoria III - Redditi patrimoniali	390.000,00	280.590,68	74.118,78	354.709,46	35.290,54	83.855,35	83.855,35	0,00	83.855,35	0,00	364.446,03	74.118,78
Categoria IV - Entrate diverse	455.000,00	508.371,00	0,00	508.371,00	(53.371,00)	103.818,88	103.818,88	0,00	103.818,88	0,00	612.189,88	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	36.315.368,00	20.025.223,68	16.308.224,78	36.333.448,46	(18.080,46)	187.674,23	187.674,23	0,00	187.674,23	0,00	20.212.897,91	16.308.224,78
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	4.425.000,00	4.291.204,51	11.394,69	4.302.599,20	122.400,80	206.128,66	204.368,07	1.760,59	206.128,66	0,00	4.495.572,58	13.155,28
TOTALE ENTRATE	40.740.368,00	24.316.428,19	16.319.619,47	40.636.047,66	104.320,34	393.802,89	392.042,30	1.760,59	393.802,89	0,00	24.708.470,49	16.321.380,06
TOTALE GENERALE	46.216.865,47	29.792.925,66	16.319.619,47	46.112.545,13	104.320,34	393.802,89	392.042,30	1.760,59	393.802,89	0,00	24.708.470,49	16.321.380,06

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2004
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
		Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
RIASSUNTO DELLE SPESE												
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	1.860.000,00	1.687.725,54	71.425,06	1.759.150,60	100.849,40	331.471,89	331.471,89	0,00	331.471,89	0,00	2.019.197,43	71.425,06
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	11.940.000,00	10.025.227,47	1.775.248,19	11.800.475,66	139.524,34	724.856,56	594.834,10	130.022,46	724.856,56	0,00	10.620.061,57	1.905.270,65
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	1.500.000,00	243.118,53	1.018.064,23	1.261.182,76	238.817,24	1.498.509,93	31.624,74	1.466.885,19	1.498.509,93	0,00	274.743,27	2.484.949,42
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	12.985.000,00	5.055.902,38	7.219.837,87	12.275.740,25	709.259,75	4.621.527,77	2.314.088,02	2.307.439,75	4.621.527,77	(612.004,61)	7.369.990,40	8.915.273,01
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Somme non attribuibili	12.616.865,47	0,00	0,00	0,00	12.616.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	40.901.865,47	17.011.973,92	10.084.575,35	27.096.549,27	13.805.316,20	7.176.366,15	3.272.018,75	3.904.347,40	7.176.366,15	(612.004,61)	20.283.992,67	13.376.918,14
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	890.000,00	439.334,73	359.503,29	798.838,02	91.161,98	320.305,68	75.626,23	244.679,45	320.305,68	(169.364,49)	514.960,96	434.818,25
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	4.425.000,00	3.865.501,16	437.098,04	4.302.599,20	122.400,80	608.559,40	606.598,64	1.960,76	608.559,40	(1.960,76)	4.472.099,80	437.098,04
TOTALE SPESE	46.216.865,47	21.316.809,81	10.881.176,68	32.197.986,49	14.018.878,98	8.105.231,23	3.954.243,62	4.150.987,61	8.105.231,23	(783.329,86)	25.271.053,43	14.248.834,43
TOTALE GENERALE	46.216.865,47	21.316.809,81	10.881.176,68	32.197.986,49	14.018.878,98	8.105.231,23	3.954.243,62	4.150.987,61	8.105.231,23	(783.329,86)	25.271.053,43	14.248.834,43

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO
1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004
CONTO DEL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 2004 (articolo 31 del Regolamento di contabilità)

ATTIVO		
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2004		**33.283.618,83**
RESIDUI ATTIVI		**16.321.380,06**
BENI MOBILI ACQUISTATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		**2.191.222,45**
BENI MOBILI ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO:		
Attrezzature informatiche, telefoniche e software		355.550,89
Mobili e arredi		82.694,82
Impianti		97.392,00
Materiale bibliografico		30.216,33
TOTALE BENI MOBILI ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO		**565.854,04**
FONDO AMMORTAMENTO BENI MOBILI		***(1.389.052,92)***
TOTALE ATTIVO:		**50.973.022,46**
PASSIVO:		
RESIDUI PASSIVI:		**14.248.834,43**
di cui Trattamento per fine rapporto	2.484.949,42	
PATRIMONIO NETTO:		
Consistenza patrimoniale		1.368.023,57
Fondo compensazione entrate		20.658.275,96
Avanzo di amministrazione al 31/12/2004		14.697.888,50
SALDO PATRIMONIALE NETTO:		**36.724.188,03**
TOTALE PASSIVO		**50.973.022,46**

05A04784

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 maggio 2005

Dollaro USA	1,2771
Yen giapponese	135,66
Lira cipriota	0,5783
Corona ceca	29,930
Corona danese	7,4428
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68330
Fiorino ungherese	250,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1402
Corona svedese	9,2105
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,818
Franco svizzero	1,5461
Corona islandese	84,29
Corona norvegese	8,0920
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3250
Leu romeno	36114
Rublo russo	35,5930
Nuova lira turca	1,7316
Dollaro australiano	1,6565
Dollaro canadese	1,5955
Yuan cinese	10,5699
Dollaro di Hong Kong	9,9582
Rupia indonesiana	12094,14
Won sudcoreano	1276,59
Ringgit maltese	4,8529
Dollaro neozelandese	1,7675
Peso filippino	69,187
Dollaro di Singapore	2,1088
Baht tailandese	50,367
Rand sudafricano	7,9643

Cambi del giorno 13 maggio 2005

Dollaro USA	1,2635
Yen giapponese	135,20
Lira cipriota	0,5775
Corona ceca	30,000
Corona danese	7,4427
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68015
Fiorino ungherese	250,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1656
Corona svedese	9,2067
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,888
Franco svizzero	1,5449
Corona islandese	84,25
Corona norvegese	8,0960
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3090
Leu romeno	36168
Rublo russo	35,2900
Nuova lira turca	1,7298
Dollaro australiano	1,6581
Dollaro canadese	1,5840
Yuan cinese	10,4574
Dollaro di Hong Kong	9,8538
Rupia indonesiana	11971,66
Won sudcoreano	1265,52
Ringgit maltese	4,8012
Dollaro neozelandese	1,7712
Peso filippino	68,513
Dollaro di Singapore	2,0939
Baht tailandese	49,948
Rand sudafricano	8,0115

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05141-05A05142

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 40» per gatti.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0111/001/IB/001
Provvedimento n. 99 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 40 per gatti.

Confezioni:

blister 2 tubetti da 0,4 ml, A.I.C. n. 102396177;

blister 3 tubetti da 0,4 ml, A.I.C. n. 102396189;

blister 6 tubetti da 0,4 ml, A.I.C. n. 102396165;

blister 4 tubetti da 0,4 ml, A.I.C. n. 102396049.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 *a)* 1. Estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04829

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 80» per gatti.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0112/001/IB/001
Provvedimento n. 100 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 80 per gatti.

Confezioni:

blister 4 tubetti da 0,8 ml, A.I.C. n. 102396052;

blister 6 tubetti da 0,8 ml, A.I.C. n. 102396227;

blister 2 tubetti da 0,8 ml, A.I.C. n. 102396239;

blister 3 tubetti da 0,8 ml, A.I.C. n. 102396241.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 *a)* 1. Estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 40» per cani.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0108/001/IB/001
Provvedimento n. 101 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 40 per cani.

Confezioni:

blister 4 tubetti da 0,4 ml, A.I.C. n. 102396013;

blister 6 tubetti da 0,4 ml, A.I.C. n. 102396153;

blister 2 tubetti da 0,4 ml, A.I.C. n. 102396138;

blister 3 tubetti da 0,4 ml, A.I.C. n. 102396140.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 *a)* 1. Estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04827

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 100» per cani.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0109/001/IB/001
Provvedimento n. 102 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 100 per cani.

Confezioni:

blister 4 tubetti da 1 ml, A.I.C. n. 102396025;

blister 6 tubetti da 1 ml, A.I.C. n. 102396090;

blister 2 tubetti da 1 ml, A.I.C. n. 102396076;

blister 3 tubetti da 1 ml, A.I.C. n. 102396088.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 *a)* 1. Estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04826

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 250» per cani.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0110/001/IB/001
Provvedimento n. 103 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 250 per cani.

Confezioni:

blister 4 tubetti da 2,5 ml, A.I.C. n. 102396037;

blister 6 tubetti da 2,5 ml, A.I.C. n. 102396126;

blister 2 tubetti da 2,5 ml, A.I.C. n. 102396102;

blister 3 tubetti da 2,5 ml, A.I.C. n. 102396114.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 *a)* 1. Estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04825

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop» per cani extra large.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0168/001/IB/001
Provvedimento n. 111 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario TOP DROP per cani extra large.

Confezioni:

blister 4 tubetti da 4 ml, A.I.C. n. 103575039;

blister 6 tubetti da 4 ml, A.I.C. n. 103575041;

blister 2 tubetti da 4 ml, A.I.C. n. 103575015;

blister 3 tubetti da 4 ml, A.I.C. n. 103575027.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 *a)* 1. Estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04830

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 38 adottata in data 13 aprile 2005 dall'INPGI

Con ministeriale n. 24/0001650/PG-L-22 del 27 aprile 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 38, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 13 aprile 2005, concernente la disciplina del regime di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro, con il limite annuo di 7.747 euro.

05A04939

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «Fidital S.r.l.» in Milano, variata in «Fidital - Società Fiduciaria S.r.l.»

Con D.D. 5 maggio 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata con decreto interministeriale 15 marzo 1983 alla società «Fidital S.r.l.», con sede legale in Milano, isritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale n. 04702260151, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Fidital - Società Fiduciaria S.r.l.».

05A04979

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Molteni»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 229 del 29 aprile 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GABAPENTIN MOLTENI, nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide» 50 capsule, «300 mg capsule rigide» 50 capsule, «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei f.lli Alitti Società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Granatieri-Scandicci - Firenze, strada statale 67 - Tosco Romagnola, c.a.p. 50018 - Italia, codice fiscale 01286700487.

Confezione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 036134017 (in base 10) - 12GR41 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Cosmo S.p.a. - Lainate - Milano (Italia), via C. Colombo n. 1.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Gabapentin 100 mg;

eccipienti: amido di mais 10 mg; lattosio monoidrato 14,25 mg; talco 10 mg; gelatina 47,04 mg; titanio diossido (E 171) 0,96 mg.

Confezione: «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 036134029 (in base 10) - 12GR4F (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Cosmo S.p.a. - Lainate - Milano (Italia), via C. Colombo n. 1.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Gabapentin 300 mg;

eccipienti: amido di mais 30 mg; lattosio monoidrato 42,75 mg; talco 30 mg; gelatina 74,271 mg; titanio diossido (E 171) 1,52 mg; eritrosina 0,00076 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,20725 mg.

Confezione: «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

A.I.C. n. 036134031 (in base 10) - 12GR4H (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Cosmo S.p.a. - Lainate - Milano (Italia), via C. Colombo n. 1.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Gabapentin 400 mg;

eccipienti: amido di mais 40 mg; lattosio monoidrato 57 mg; talco 40 mg; gelatina 94,0384 mg; titanio diossido (E 171) 1,279 mg; ossido di ferro rosso 0,0576 mg; ossido di ferro giallo 0,624 mg.

Indicazioni terapeutiche: epilessia. Epilessia parziale semplice, complessa, a secondaria generalizzazione in pazienti refrattari agli antiepilettici tradizionali o intolleranti ad essi.

Gabapentin è indicata, in adulti e bambini maggiori di 12 anni, in associazione ad altri antiepilettici in pazienti non adeguatamente controllati da tali farmaci impiegati da soli o in associazione.

Gabapentin è anche indicata come terapia addizionale in bambini di età compresa tra 3 e 12 anni.

Dolore neuropatico. Gabapentin è indicata nel trattamento del dolore neuropatico in adulti a partire dai 18 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036134017 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

classe di rimborsabilità: A.

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 4,44 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 7,32 euro;

confezione: A.I.C. n. 036134029 «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 14,02 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 23,14 euro;

confezione: A.I.C. n. 036134031 «400 mg capsule rigide» 30 capsule;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 9,28 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 15,32 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036134017 «100 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036134029 «300 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036134031 «400 mg capsule rigide» 30 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04869

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Nobel»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 230 del 29 aprile 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BROMAZEPAM NOBEL nelle forme e confezioni: «1,5 mg compresse» 20 compresse, «3 mg compresse» 20 compresse, «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, codice fiscale 04177861004.

Confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 036133015 (in base 10) - 12GQ4R (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Bromazepam 1,5 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 132,5 mg; lattosio 118,5; mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg.

Confezione: «3 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 036133027 (in base 10) - 12GQ53 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Bromazepam 3 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 133,3 mg; lattosio 115,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg; ossido di ferro rosso (E172) 0,7 mg.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 036133039 (in base 10) - 12GQ5H (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118.

Composizione: un ml di soluzione:

principio attivo: Bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina sodica 3,77 mg; edetato disodico 0,1 mg; acqua depurata 50 mg; aromi misti di frutta 30 mg; glicole propilenico quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastro-intestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035647, relativo al farmaco «Brixopan» e successive modifiche.

Classificazione della rimborsabilità:

confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse;
A.I.C. numero 036133015 (in base 10) - 12GQ4R (in base 32);
classe di rimborsabilità: C;

confezione: «3 mg compresse» 20 compresse;
A.I.C. n. 036133027 (in base 10) - 12GQ53 (in base 32);
classe di rimborsabilità: C;

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;
A.I.C. n. 036133039 (in base 10) - 12GQ5H (in base 32);
classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036133015 «1,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036133027 «3 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036133039 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04866

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nopar»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 47 del 1º febbraio 2005

Medicinale: NOPAR.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze, via Gramsci, 731/733, c.a.p. 50019 - Italia, codice fiscale 00426150488.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È approvata la modifica degli stampati. Le modifiche apportate sono:

È approvata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

Quando si ritiene opportuno un trattamento con un farmaco dopamino agonista, la pergolide è indicata come tarapia di seconda linea in pazienti intolleranti alla terapia con farmaci non derivati dall'ergotamina o che non abbiano risposto a tale terapia, sia in monoterapia che in associazione alla levodopa (in associazione con un inibitore periferico della decarbossilasi) nel trattamento dei segni e sintomi della malattia di Parkinson.

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico specialista. Il beneficio derivante da un trattamento continuato deve essere controllato periodicamente tenendo conto del rischio di reazioni fibrotiche e di valvulopatia (vedere sezioni 4.3, 4.4 e 4.8).

Sono approtate le modifiche relative:

al paragrafo Posologia e modo di somministrazione (4.2), in cui viene raccomandato di evitare la somministrazione di dosaggi superiori a 5 mg/die (5000 mcg/die), sia in monoterapia che in associazione e levodopa, con una cross-reference al 4.4 (Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso), nella quale si precisa il possibile ruolo di dosaggi superiori a quelli raccomandati (o di un'aumentata esposizione cumulativa al farmaco) nell'incrementare il rischio di valvulopatia fibrotica;

al paragrafo Controindicazioni (4.3), in cui sono state inserite le seguenti: Storia di disordini fibrotici e Evidenza anatomica di valvulopatia cardiaca a qualsiasi livello valvolare;

al paragrafo Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso (4.4), in cui è stato inserito un sottocapitolo dal titolo Fibrosi e valvulopatia cardiaca, seguito dalle precauzioni da prendere sia prima che durante il trattamento per il monitoraggio della valvulopatia e/o di altre condizioni fibrotiche;

A.I.C. n. 028507046 - «compresse confezione starter» 75 compresse 0,05 mg + 6 compresse 0,25 mg;

A.I.C. n. 028507059 - «1 mg compresse» 50 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti potranno essere dispensati al pubblico fino al novantesimo giorno dalla data di notifica.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 283/2001, art. 14, dovrà, altresì, pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla notifica dello stesso al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «1 mg compresse» 50 compresse (A.I.C. n. 028507059), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A04868

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dadumir»

Estratto determinazione n. 217 del 27 aprile 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede in corso Basilica Soluntina, 67, Santa Flavia, Palermo, con codice fiscale 02656370828:

Medicinale: DADUMIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 036126011 - «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036126023 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036126035 - «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036126047 - «0,1% gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml,

è ora trasferita alla società: Krugher Pharma S.r.l., con sede in via Volturno, 10/12, Sesto Fiorentino, Firenze, con codice fiscale 04913660488.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04871

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 218 del 27 aprile 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11, Milano, con codice fiscale 00747170157:

Medicinale: FAVE DI FUCA.

Confezioni:

A.I.C. n. 008637047 - «Compresse rivestite» 40 compresse rivestite;

A.I.C. n. 008637050 - «Compresse rivestite» 30 compresse rivestite (sospesa);

Medicinale: QUIETAN.

Confezione: A.I.C. n. 005819065 - 25 confetti (sospesa);

Medicinale: VEGEBYL.

Confezioni:

A.I.C. n. 001113051 - 25 confetti (sospesa);

A.I.C. n. 001113063 - Sciroppo 200 g (sospesa);

A.I.C. n. 001113075 - Sciroppo 400 g (sospesa),

è ora trasferita alla società: Pharbenia S.r.l., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale 03320800109.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04870

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xavin»

Estratto determinazione n. 226 del 29 aprile 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfrapharma S.r.l., con sede in viale Manzoni, 59, Roma, con codice fiscale 07227261000:

Medicinale: XAVIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035586015 - «0,5 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 035586027 - «1 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml,

è ora trasferita alla società: Ivax Farmaceutici S.r.l., con sede in via Costarica, 14, Pomezia - Roma, con codice fiscale 12892560157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04867

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Connettivina»

Estratto determinazione A.I.C. n. 315 del 3 maggio 2005

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte della Fabbrica, 3/A, c.a.p. 35031 - Italia, codice fiscale n. 00204260285.

Medicinale: CONNETTIVINA.

Variazione A.I.C.: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza ad effettuare l'operazione di sterilizzazione anche presso l'officina: Gammatom S.r.l., via XXIV Maggio - 22070 Guanzate (Como), relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 019875057 - «2 mg garze impregnate» 10 garze 10 per 10.

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 019875057 - «2 mg garze impregnate» 10 garze 10 x 10 varia a: «2 mg garze impregnate» 10 garze impregnate sterili cm 10 per 10 per uso cutaneo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04865

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento di capitale sociale di «CreditRas Assicurazioni S.p.A.», in Milano

CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha completato l'aumento di capitale sociale già deliberato dall'assemblea straordinaria del 29 settembre 2004. Pertanto il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato ammonta ad euro 10.000.000,00.

05A05097

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

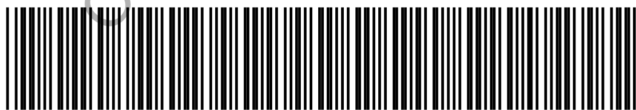
Comunicato relativo alla deliberazione 29 settembre 2004 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Primo programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E. - Ulteriore finanziamento. (Legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 40/04)». (Deliberazione pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2005).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 26, seconda colonna, nel quarto capoverso, al primo rigo, dove è scritto:«Vista la delibera 25 luglio 2003, n. *6* ...», leggasi: «Vista la delibera 25 luglio 2003, n. *63* ...».

05A05078

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501114/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



€ 1,00